



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021



G.B.R.



Consiglio Superiore della Magistratura

prima commissione/R/OS 1

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
R O M A

Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

Al PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
R O M A

Al SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
R O M A

Al SEGRETARIO GENERALE della
Corte Costituzionale
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Al PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
R O M A

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021



G.B.R.

LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
Repubblica presso i Tribunali
per i minorenni
LORO SEDI

All'ISPETTORATO GENERALE
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 29/XX/2018

Modifica della circolare in tema di incarichi extragiudiziari [Richiesta pervenuta in data 9 ottobre 2018 dai Consiglieri Piercamillo DAVIGO e Sebastiano ARDITA inerente la seguente tematica da trattare con urgenza: La semplificazione delle procedure relative alla concessione di incarichi di studio conferiti da Enti pubblici - ove il compenso sia previsto da norme generali - con possibilità di prevedere al di sotto di una certa soglia oraria annuale la libera esperibilità degli stessi (...); Richiesta in data 13 febbraio 2020 dei Consiglieri Donati, Cavanna, Cerabona, Benedetti, Gigliotti e Lanzi con la quale si richiede di integrare i criteri previsti dalla circolare n. 22581/2015 per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari, prevedendo che non possano essere autorizzati incarichi in presenza di significativi ritardi nel deposito dei provvedimenti].

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell' 11 Novembre 2021, ha adottato la seguente delibera:

“Il Consiglio ritiene opportuno modificare la circolare n. 22581/2015 in tema di incarichi extragiudiziari dei magistrati, per le ragioni indicate nella relazione che segue e nei termini indicati nel testo, nel quale le modifiche apportate sono indicate in grassetto.

Tutte le modifiche introdotte si applicano alle richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari presentate a partire dal 1° gennaio 2022, al fine di attribuire ai magistrati e ai dirigenti un congruo periodo di tempo che permetta la migliore applicazione delle previsioni di nuova introduzione, nonché di permettere i necessari adattamenti delle procedure interne del CSM relative alle pratiche di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Introduzione



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021

G.B.R.

Con la proposta di delibera della quale la presente relazione costituisce un allegato, la Prima Commissione ha inteso procedere ad alcune puntuali e specifiche modifiche della circolare consiliare n. 22581/2015 in tema di incarichi extragiudiziari dei magistrati.

In ordine ad alcune modifiche l'obiettivo principale della Commissione è stato quello di trasfondere nel testo normativo la prassi interpretativa consolidata in Consiglio tramite delibere o risoluzioni. Tale prassi interpretativa era fino ad ora contenuta in una pluralità di delibere o risoluzioni che, per loro natura, sono meno conoscibili da parte dei magistrati e, inoltre, non hanno la stessa forza cogente di un testo normativo.

La trasposizione della prassi interpretativa in diritto positivo ha l'inevitabile vantaggio di contribuire alla certezza del diritto e di favorire la conoscibilità di ciò che un magistrato può e non può fare in materia di incarichi extragiudiziari, con indiretto beneficio anche per gli enti, pubblici o privati, che si avvalgono delle prestazioni professionali fornite dai magistrati.

Su altri punti della novella, invece, la Commissione ha inteso offrire all'assemblea plenaria alcune disposizioni innovative volte a porre rimedio ad alcune conseguenze disfunzionali derivanti dalle disposizioni esistenti, come nel caso degli incarichi di natura gratuita conferiti da enti di rilievo costituzionale, ovvero ad evitare il conferimento di incarichi che si possono rivelare disdicevoli per la credibilità dell'ordine giudiziario da parte dei consociati, come nel caso di incarichi conferiti a magistrati gravati da ritardi nel deposito dei provvedimenti.

Con la presente relazione ci si propone di esplicitare le rationes poste a base delle modifiche introdotte. Non si riproporrà invece una compiuta ricostruzione della normativa primaria e secondaria in tema di incarichi extragiudiziari dei magistrati, per la quale si rimanda alla relazione alla circolare n. 22581/2015 (si vedano, in particolare, i paragrafi 1 e 2 di tale relazione).

2. L'incarico di componente o presidente del comitato di sorveglianza delle grandi imprese in amministrazione straordinaria

Con risoluzione adottata dall'assemblea plenaria nella seduta del 4 marzo 2020, e inseritasi nel solco di precedente delibera del 24 luglio 2019 (prot. n. 13536/2019) con la quale il Consiglio aveva annullato in autotutela due delibere con cui un magistrato era stato autorizzato a svolgere le funzioni di presidente del comitato di sorveglianza di due società in amministrazione straordinaria e di ulteriori cinque società controllate da queste ultime, è stata ritenuta la "non autorizzabilità, da parte del Consiglio, dell'incarico di componente o presidente del comitato di sorveglianza delle grandi imprese in amministrazione straordinaria, di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 270/1999".

Ciò sulla scorta di diversi argomenti, qui ripercorsi in sintesi:



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021



G.B.R.

- alla luce di quanto previsto dalla norma primaria di riferimento, ossia dall'art. 45 del decreto legislativo n. 270/1999, l'incarico di presidente o componente dei comitati di sorveglianza della grandi imprese in crisi non deve essere attribuito ad un magistrato sicché esso non rientra tra le attività liberamente espletabili dai magistrati (art. 1, comma 5, della circolare n. 22581/2015 sugli incarichi extragiudiziari), bensì tra quelle esercitabili soltanto previa autorizzazione da parte del Consiglio superiore della magistratura;
- le funzioni del comitato di sorveglianza delle grandi imprese in crisi sono variegate, significative ed impegnative, anche alla luce della natura delle imprese coinvolte, di grandi dimensioni, e dei conseguenti, rilevanti, interessi economici in gioco; inoltre, è mediamente richiesto un impegno costante e intenso, con una remunerazione molto significativa ed in taluni casi perfino superiore a quella annuale di un magistrato;
- lo svolgimento dell'incarico determina frequenti contatti e rapporti con l'organo ministeriale e si intreccia con competenze di natura giurisdizionale.

Alla luce di tali caratteristiche dell'incarico da svolgere, il Consiglio ha ritenuto che si tratta di "attività ... consistenti in prestazioni abitualmente fornite dai liberi professionisti" (art. 3, comma 1, della circolare) e che, per l'effetto, devono ritenersi non compatibili con l'esercizio dell'attività giurisdizionale (cfr. art. 16, comma 1, del regio decreto n. 12/1941).

Tale orientamento è stato ribadito dal Consiglio in successive delibere e, da ultimo, in delibera assunta nella seduta del 13 ottobre 2021 in risposta a sollecitazione del Ministero dello sviluppo economico finalizzata a conoscere se lo stesso orientamento fosse ancora attuale.

Ciò premesso, risulta quindi opportuno, per le citate ragioni di certezza del diritto e delle relazioni giuridiche, stabilire la seguente regola di diritto positivo: "i magistrati non possono svolgere l'incarico di componente o presidente del comitato di sorveglianza delle grandi imprese in amministrazione straordinaria, di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 270/1999". Tale disposizione va introdotta nell'art. 3 della circolare, relativo alle "attività vietate" ai magistrati ordinari; risulta poi opportuno inserirla al comma 1 ("I magistrati non possono svolgere attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti"), del quale costituisce una specificazione.

3. Le modifiche in tema di incarichi conferiti da enti privati

La verifica che il Consiglio compie per stabilire se un incarico extragiudiziario sia o meno autorizzabile riguarda la compatibilità di esso sia rispetto alle "le esigenze di servizio e il



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021



G.B.R.

contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie” (art. 7.1, lettera a) sia rispetto alle “funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato, dovendosi evitare che il prestigio come pure i valori dell’indipendenza ed imparzialità siano oppure appaiano compromessi o anche soltanto esposti a rischio, per effetto di gratificazioni o compensi collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei all’amministrazione della giustizia” (art. 7.1, lettera b).

Mentre l’esigenza di cui alla lettera a) riguarda, in maniera paritaria, sia gli incarichi conferiti da enti pubblici sia gli incarichi conferiti da enti privati, l’esigenza di cui alla lettera b) riguarda principalmente gli incarichi conferiti da enti privati, specie se di natura onerosa, in essi inclusi anche le docenze.


A tal proposito si è inteso introdurre alcune modifiche di natura restrittiva alle docenze a titolo oneroso conferite da enti privati. Si è voluto infatti evitare che la docenza possa essere conferita da enti privati che, sulla base dell’oggetto sociale, non si occupino, in via esclusiva o prevalente, di formazione; nel caso in cui l’ente privato svolga attività imprenditoriale di diverso genere vi è infatti, con maggiore probabilità, il potenziale e presumibile coinvolgimento in contenziosi così come non risulta chiaro a che titolo, e a beneficio di chi, quell’attività formativa sia svolta. Il riferimento all’oggetto sociale si spiega in termini di certezza documentale che solo la visura camerale può offrire, sia le imprese individuali sia per le società. Dunque, quanto alle docenze a titolo oneroso, esse sono autorizzabili, quando conferite da enti privati, se tali enti “abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente l’attività formativa o scientifica in ambito giuridico e che abbiano rilevanza nazionale” (art. 5, comma 1, lettera d).

Risulta altresì evidente che un possibile nocumento ai valori dell’indipendenza e dell’imparzialità dell’ordine giudiziario sia maggiormente probabile quando l’ente conferente abbia la sua sede sociale nel circondario o nel distretto in cui il magistrato svolge la sua attività professionale. In tale caso la valutazione compiuta dal Consiglio deve essere particolarmente attenta e rigorosa, nei termini precisati dall’ultimo inciso del medesimo art. 5.1, lettera d): “sarà in ogni caso valutata la sede principale di svolgimento dell’attività dell’ente conferente al fine di verificare eventuali situazioni pregiudizievoli, anche solo potenzialmente, per l’immagine di imparzialità del magistrato e per il prestigio della magistratura”.

Proprio per concretizzare la suddetta norma di cui all’art. 7.1, lettera b), si è inteso poi stabilire, sempre all’art. 5, lettera d), che “in caso di società inserite in un gruppo societario, sarà valutato anche l’oggetto sociale delle società controllanti e controllate”: la valutazione consiliare sarà quindi incentrata anche su situazioni di controllo proprietario o societario sull’ente conferente costituito in forma societaria. In assenza di tale precisazione, infatti, vi sarebbe il concreto rischio di vanificare la suddetta modifica in tema di rilevanza dell’oggetto sociale per gli incarichi conferiti da


S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021



enti privati. Conseguenziale la previsione che, nell'autodichiarazione da parte del magistrato ai fini dello svolgimento dell'incarico, si dovranno indicare pure i rapporti "con eventuale società controllante dell'ente conferente".

In sintonia con tali modifiche normative è l'ulteriore previsione per la quale non rientrano più nella procedura semplificata tutti gli incarichi conferiti da "case editrici ed altri enti privati di formazione, in ogni caso di rilievo nazionale" (attuale art. 16.1 lettera c), bensì soltanto quelli conferiti, oltre che dalle "case editrici", da "altri enti privati aventi come oggetto sociale esclusivo o prevalente l'attività di formazione in campo giuridico, in ogni caso di effettivo rilievo nazionale" (art. 16.1, lettere d ed e, del nuovo testo).

4. Le modifiche in tema di controllo sui ritardi nel deposito dei provvedimenti

L'art. 10.3 della circolare stabilisce che non possono essere rilasciate autorizzazioni ai magistrati che siano stati "sanzionati disciplinarmente negli ultimi cinque anni computati a decorrere dalla sentenza definitiva", salva la facoltà del Consiglio di derogare a tale divieto "in relazione alla natura dei fatti oggetto del procedimento disciplinare". L'art. 10.1 stabilisce, a sua volta, che, per i magistrati che abbiano "in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale", il Consiglio "provvede negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la pendenza di detti procedimenti, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, pregiudica per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario".

Nel caso in cui la condanna o l'incolpazione disciplinare attengano a ritardi nel deposito dei provvedimenti può sussistere una particolare inopportunità allo svolgimento dell'incarico, dato che l'impegno del magistrato deve essere in questi casi dedicato soprattutto a depositare i provvedimenti assunti in decisione o introitati in riserva.

Se questo è vero, va però considerato che le incolpazioni disciplinari in materia di ritardi avvengono a distanza di mesi, e spesso di anni, da quando i ritardi si stavano accumulando ed erano maturati. Dunque, può ben accadere che un magistrato gravato da ritardi non abbia incolpazioni disciplinari, e tanto meno incolpazioni per le quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza orale; eppure, nonostante l'assenza di incolpazioni, il ritardo sussiste, ed è noto alle parti del procedimento, e quindi alla comunità forense o a parte di essa, nonché al dirigente dell'ufficio. Anche in questo caso, quindi, si deve ritenere che l'impegno del magistrato si debba concentrare sullo smaltimento dei ritardi; anche in questo caso lo svolgimento di un incarico extragiudiziario può risultare nocivo al prestigio dell'ordine giudiziario.



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021



G.B.R.

Sussiste dunque la necessità di far emergere la sussistenza di significativi ritardi nel deposito dei provvedimenti anche (se non soprattutto) nel periodo in cui essi effettivamente ricorrono: è anche (se non soprattutto) in tale arco temporale che lo svolgimento, da parte di quello stesso magistrato, di un incarico extragiudiziario può arrecare nocimento al prestigio dell'ordine giudiziario, per le ragioni anzidette.


In proposito, l'esperienza dei lavori in Prima Commissione ha fatto emergere che nel parere motivato del dirigente dell'ufficio di cui all'art. 16.2, lettera i), della circolare raramente si riferisce di ritardi nel deposito di provvedimenti da parte del magistrato interessato. Di qui la necessità di innovare la circolare prevedendo un apposito approfondimento sul tema.

In attuazione di tale obiettivo di fondo si è stabilito che:

- nell'ambito della "valutazione da parte del Csm" ai fini dell'autorizzabilità di un incarico extragiudiziario (art. 7), si è inteso precisare *expressis verbis* che il Consiglio valuta altresì "l'eventuale sussistenza, nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione, di ritardi nel deposito dei provvedimenti, che siano significativi per durata o per numero". In proposito è bene precisare che sono irrilevanti i ritardi di pochi giorni o di poche settimane, specie nel deposito delle ordinanze (che nel processo civile, ai sensi dell'art. 186 c.p.c., devono tuttora essere depositate entro il brevissimo termine di cinque giorni), visto che essi non arrecano nessun sostanziale e significativo pregiudizio alle parti processuali e non sono forieri di perdita di prestigio da parte del magistrato, dell'ufficio di appartenenza e dell'amministrazione della giustizia;
- il parere del dirigente dell'ufficio deve necessariamente "indicare se nell'anno che precede la data della domanda di autorizzazione siano maturati ritardi nel deposito dei provvedimenti o comunque nel compimento di attività giudiziarie; al parere deve comunque essere allegato prospetto dei ritardi, indicativo di numero e durata degli stessi" (art. 13.1); eguale specificazione è prevista dall'ultimo inciso dell'art. 19.4 per gli incarichi conferiti dalle Sspl. In altre parole, il dirigente deve fornire alla Prima Commissione, e poi al Consiglio, gli idonei elementi di fatto che consentano di valutare se vi siano ritardi e se, soprattutto, tali ritardi siano davvero significativi. Per adempiere a tale onere, il dirigente dell'ufficio giudicante potrà avvalersi dell'ultimo monitoraggio semestrale sui ritardi, eseguito ai sensi della previsione contenuta nell'attuale articolo 171 della Circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti, come approvata con delibera consiliare del 20 luglio 2020 (secondo il quale: "1. Al fine di verificare la corretta funzionalità operativa dell'ufficio, anche sotto il profilo della tempestività nella definizione degli affari assegnati ai magistrati, il dirigente, con cadenza semestrale, avvalendosi della collaborazione dei presidenti di sezione, dispone una verifica generale sui termini di deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati dell'uffici").


S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021


G.B.R.

Nella stessa direzione, come elemento di chiarezza e specificazione, va l'inserimento di un ultimo inciso alla lettera l) del medesimo art. 17.3 ed all'articolo 16.2 lettera i).

- nell'autodichiarazione che il magistrato richiedente l'incarico deve rendere al Consiglio, ai sensi e nei termini indicati dagli articoli 16.2 (per la procedura ordinaria e semplificata) e dall'art. 19.2 n. 7 (per gli incarichi conferiti dalle Sspl) della circolare, si dovrà altresì inserire una "relazione inerente eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di attività giudiziarie, intervenuti nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione" (lettera gbis).

5. Le modifiche in tema di incarichi rientranti nella procedura semplificata. Ulteriori modifiche

Com'è noto, gli incarichi rientranti nell'alveo della procedura semplificata richiedono un'istruttoria più semplice, in quanto soltanto nella procedura ordinaria il magistrato richiedente deve produrre, oltre alle attestazioni e dichiarazioni richieste dall'art. 16.2, anche quelle ulteriori indicate dall'art. 17.3, tra le quali spiccano la certificazione comparata di cancelleria sul lavoro svolto nell'ultimo biennio e il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione. Inoltre, nel solo caso della procedura semplificata, il magistrato richiedente può, a determinate condizioni e assumendosene ogni responsabilità, iniziare lo svolgimento dell'incarico prima dell'autorizzazione amministrativa del Consiglio (art. 15.2 della circolare).

In proposito si è ritenuto opportuno stabilire (art. 14.2 lettera c) che rientrano nella procedura semplificata, e consentono quindi il possibile svolgimento dell'incarico prima dell'autorizzazione consiliare, gli "incarichi di componente della commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio di libere professioni". Per tali incarichi, infatti, può risultare prioritario che la commissione designata, anche con la partecipazione di un magistrato, possa iniziare i suoi lavori anche prima dell'autorizzazione consiliare, ché altrimenti potrebbe esservi il rischio di bloccare l'inizio delle procedure d'esame, con conseguenti e significativi pregiudizi a carico dei partecipanti all'esame. Del tema la Prima Commissione e il Consiglio si sono in particolare occupati in ordine alla commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, rispetto alla quale non è obbligatoria la presenza di magistrati (cfr. art. 2 della legge n. 1378 del 1956, tuttora vigente), però frequentemente designati in ragione delle competenze anche giuridiche richieste ai dottori commercialisti.

Resta invece fermo che costituiscono attività libera gli incarichi di partecipazione a commissione d'esame per i quali la legge prevede l'obbligatoria partecipazione di magistrati, come per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato.


S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021


G.B.R.

La medesima esigenza di snellimento del procedimento amministrativo di autorizzazione è stata prevista in ordine agli incarichi conferiti dal Parlamento, e sue articolazioni, e dai Ministeri per la partecipazione a commissioni di studio. Si tratta di incarichi per i quali, così come emerso dalla prassi dei lavori della Prima Commissione, è spesso previsto un ristretto arco temporale tra la lettera di conferimento dell'incarico e l'inizio dei lavori. Rispetto ad essi, inoltre, il parere del Consiglio giudiziario raramente ha riferito significative circostanze di fatto e di natura valutativa: si tratta di incarichi quasi sempre da svolgersi a Roma e di rilievo nazionale sicché, per essi, il Consiglio, valutata preminente un'esigenza di celerità, ha ritenuto di dover prescindere dalla procedura ordinaria e dal parere del Consiglio giudiziario.

Nondimeno, pur in presenza della procedura semplificata, si è ritenuto di non consentire al magistrato di poter iniziare lo svolgimento dell'incarico prima dell'autorizzazione consiliare. In proposito si deve infatti tenere presente che si tratta di incarichi conferiti da istituzioni politiche sicché risulta opportuno, specie per la ricorrenza e la valutazione delle eventuali circostanze ostative di cui all'art. 10 della circolare, che il parere del Consiglio intervenga in tempi più rapidi ma sempre *ex ante*.

Resta invece la necessità di dover esperire la procedura ordinaria per i medesimi incarichi quando siano a titolo oneroso e siano di durata superiore a sei mesi. In questi casi, infatti, l'incarico ha un presumibile e potenziale maggiore impatto sia sul prestigio dell'ordine giudiziario sia sulle attività professionali del magistrato sicché è bene che sia svolta la procedura ordinaria, la quale offre comunque alla Prima Commissione e al Consiglio più completi elementi di valutazione.

Ulteriore modifica normativa di carattere ricognitivo è quella apportata all'art. 16, comma 1. In questo caso, invero, si è inteso porre rimedio ad un'aporia normativa: mentre l'art. 17, comma 1, della circolare stabilisce che sono assoggettati alla procedura ordinaria gli incarichi che "comportino ... un corrispettivo lordo complessivo pari o superiore ad € 3.500,00", l'art. 16, comma 1, stabilisce a sua volta che sono assoggettati alla procedura semplificata gli incarichi "per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad € 3.500,00". Non era dunque chiaro se gli incarichi per i quali sia previsto un corrispettivo esattamente pari ad euro 3.500,00 debbano essere assoggettati alla procedura semplificata ovvero alla procedura ordinaria. Si è quindi ritenuto opportuno chiarire che gli incarichi che comportino un compenso pari ad euro 3.500,00 sono assoggettati alla procedura ordinaria, nella quale il Consiglio dispone di migliori elementi conoscitivi per decidere.

6. Disciplina transitoria



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021



Per attribuire ai magistrati e ai dirigenti un congruo periodo di tempo che permetta la migliore applicazione delle previsioni di nuova introduzione, risulta opportuno stabilire che le modifiche avranno efficacia a partire dalle domande di autorizzazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

CIRCOLARE SUGLI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI -

Premessa

La presente circolare, in attuazione della previsione di cui agli artt. 16, co. 2, R.D. n. 12 del 1941, e 53 d.lgv. n. 165 del 2001, disciplina l'autorizzazione degli incarichi extragiudiziari, e cioè delle attività compatibili con l'ordinario servizio giudiziario in quanto non comportano un collocamento fuori ruolo o un esonero totale dall'attività giudiziaria, conferiti ai magistrati da enti pubblici o privati, anche di natura internazionale, nell'ambito delle attività proprie di tali enti.

Non sono invece regolamentati dalla presente gli incarichi di tipo internazionale, previsti dalla legge (artt.196 e 210 ord. giud.; 58 D.P.R. n. 3 del 1957) o da regolamenti, che comportano il collocamento dei magistrati fuori ruolo, che restano disciplinati dalle circolari consiliari adottate su proposta della Terza Commissione. E neppure gli incarichi di natura internazionale, comportanti un eventuale esonero totale dall'attività giudiziaria, affidati ai magistrati nell'ambito di progetti internazionali di cooperazione e di formazione ai quali abbiano direttamente aderito il Consiglio Superiore della Magistratura e/o la Scuola Superiore della Magistratura che restano disciplinati dalle circolari consiliari adottate su proposta della Sesta Commissione.

Articolo 1.


Attività espletabili senza la necessità di autorizzazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

1.1. Sono liberamente espletabili e non richiedono alcuna autorizzazione o preventiva comunicazione:



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021



G.B.R.

- Le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità;
 - la pubblicistica, la collaborazione in qualsiasi forma a giornali, riviste, enciclopedie e simili, la produzione artistica e scientifica ancorché dia luogo a compensi;
 - le attività di creazione di opere dell'ingegno ed invenzioni industriali col relativo sfruttamento economico;
 - la partecipazione, come relatori, a seminari, convegni, incontri di studio o attività simili se non retribuita. In tali casi, la cessione onerosa del diritto d'autore integra una forma di retribuzione;
 - la partecipazione a trasmissioni radiofoniche, televisive, informatiche o telematiche, fatto salvo quanto stabilito nel punto 4.2 *bis*;
 - la partecipazione, come discenti, a seminari, convegni, incontri di studio o attività simili;
 - l'adesione ad organismi che danno luogo ad un rapporto associativo trasparente, non caratterizzato dall'assunzione di giuramenti o di vincoli incompatibili con i principi di autonomia ed indipendenza, che connotano la funzione del magistrato;
 - la partecipazione ad attività di volontariato - svolte a qualsiasi titolo e comunque senza corrispettivo - siano esse gestite da associazione private, organizzazioni non governative (ONG) o senza fine di lucro (ONLUS) ovvero da fondazioni, salvo il divieto di assunzione, in tali organismi, di incarichi comportanti attività di gestione o di amministrazione patrimoniale.

1.2. Il rimborso delle spese documentate non è considerato retribuzione. Il C.S.M. si riserva di verificarne l'entità.

1.3. Si intendono per seminari, convegni, incontri di studio o attività simili episodiche attività di docenza, caratterizzate dalla totale assenza di legame fra il magistrato e l'ente conferente conseguente ad un rapporto dotato di una qualche stabilità nel tempo.

1.4. Il magistrato, in tutte le ipotesi di attività "libere", deve comunque valutare la compatibilità dell'attività in concreto espletata con il prestigio dell'ordine giudiziario; deve curare, altresì, che dette attività si svolgano con modalità tali da non risultare pregiudizievoli per le esigenze di servizio.


S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021


G.B.R.

1.5. Sono, altresì, esercitabili senza la preventiva autorizzazione del C.S.M.:

- a) gli incarichi conferiti dalla legge a magistrati specificatamente individuati e considerati non fungibili (vale a dire non previsto in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie), trattandosi di incarichi svolti nell'adempimento di un dovere d'ufficio espressamente previsto dalla legge;
- b) incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati, non specificatamente individuati, con designazione disciplinata dalla stessa legge.

1.6. In tale seconda ipotesi, chi procede alla designazione (di regola, il dirigente dell'ufficio ove il magistrato presta servizio) informa, preliminarmente, tutti i magistrati designabili, affinché esprimano la loro eventuale disponibilità all'incarico; la designazione deve avvenire, preferibilmente, tra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità, con provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta effettuata.

1.7 Il designante comunica al C.S.M. l'avvenuta nomina, unitamente ad un prospetto degli incarichi in corso e di quelli espletati nell'ultimo biennio da tutti i magistrati dell'ufficio, con l'indicazione dei magistrati dell'ufficio che hanno dato la loro disponibilità.

1.8. Se la designazione è conforme a criteri di equa distribuzione dei diversi incarichi fra tutti i magistrati dell'ufficio oppure tra tutti i richiedenti, il Consiglio Superiore ne prende atto. La corrispondenza di tali nomine a criteri di equa distribuzione è oggetto di valutazione del dirigente in sede di conferma nell'incarico svolto ovvero di conferimento di nuovo ufficio direttivo o semidirettivo.

Articolo 2.


Esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di Giustizia tributaria.

2.1. Non è soggetto ad autorizzazione nell'esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di Giustizia tributaria.

2.2. I dirigenti degli uffici giudiziari segnalano al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione eventuali ricadute negative sul livello di professionalità dei magistrati derivanti dall'impegno nelle Commissioni Tributarie.


S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021


G.B.R.

2.3. A fini conoscitivi, di valutazione del complesso degli incarichi ricoperti e di controllo della professionalità, il Consiglio Superiore della Magistratura cura l'aggiornamento, presso la Prima Commissione referente, di un apposito archivio informatico dei magistrati impegnati in tali organi.

2.4. I magistrati devono comunicare al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e al Consiglio Superiore della Magistratura i propri provvedimenti di nomina, trasferimento e cessazione. I dati così acquisiti sono inseriti in detto archivio, al pari delle informative di volta in volta trasmesse dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

2.5. Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono segnalate le eventuali pendenze disciplinari e paradisciplinari dei predetti magistrati.

2.6. Il C.S.M. richiede al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in spirito di collaborazione istituzionale, l'invio degli elenchi relativi ai magistrati che operano quali giudici tributari, aggiornandolo semestralmente.

2.7. Il Consiglio Superiore stabilisce un'interlocuzione permanente con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al fine di fornire notizie sui vincitori di concorso, prima della loro nomina, inerenti l'eventuale pendenza di procedimenti disciplinari e paradisciplinari a loro carico, o di altre circostanze suscettibili di rilevanza.

Articolo 3.

Attività vietate

3.1. I magistrati non possono svolgere attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti.

I magistrati non possono svolgere l'incarico di componente o presidente del comitato di sorveglianza delle grandi imprese in amministrazione straordinaria, di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 270/1999.

3.2 Sono vietati gli incarichi di giustizia sportiva.

3.3. Sono vietate l'organizzazione di scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso al pubblico impiego alle magistrature, e alle altre professioni legali nonché la



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021



G.B.R.

partecipazione, sottoqualsiasi forma ed indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica di tali scuole ovvero lo svolgimento presso di esse di attività di docenza, anche in via occasionale.

3.4. Sono vietati gli incarichi diversi da quelli di insegnamento non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge, conferiti da enti destinati ad operare entro l'ambito di una limitata circoscrizione territoriale - per tali intendendosi sia gli enti territoriali sia le diramazioni locali di enti non territoriali - sia pubblici sia con finanziamento, sovvenzione o partecipazione pubblica, che operano nel territorio della Regione ove è collocato l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato. Per gli incarichi di insegnamento dovranno comunque essere attentamente valutati, anche da parte del magistrato richiedente, eventuali profili di pregiudizio che, avuto riguardo alle funzioni svolte e al soggetto da cui proviene l'incarico, potessero derivare per il prestigio o per l'immagine di indipendenza e imparzialità

3.5. Sono vietati gli incarichi che in concreto implicano l'assunzione di ruoli incidenti direttamente sull'amministrazione attiva e/o di controllo degli enti conferenti oppure di mediazione dei conflitti, anche come arbitro irrituale o terzo arbitratore. Alcuni rilievi hanno in proposito le dichiarazioni del magistrato o le prospettazioni dell'istituzione circa impegni di futura astensione dalla partecipazione a tali parti dell'attività, dovendo essere al riguardo considerate in via esclusiva le previsioni degli atti istitutivi o regolamentari.

3.6. Salvo eccezionali situazioni da valutarsi in concreto, non sono autorizzabili gli incarichi, anche se richiesti separatamente, allorché comportino un impegno complessivo orario, computato per anno solare, superiore alle 80 ore (dicesi ottanta).

Articolo 4.

Incarichi soggetti ad autorizzazione

4.1 Gli incarichi, che non si risolvono nelle attività indicate ai precedenti articoli 1, 2 e 3, sono sottoposti al vaglio del C.S.M., affinché ne valuti l'autorizzabilità, secondo le disposizioni contenute nella Parte Terza della presente circolare.


In particolare, richiedono l'autorizzazione consiliare:

- a. gli incarichi di insegnamento, secondo le specifiche indicazioni di cui al successivo art.5;



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021



G.B.R.

- b. gli incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati non specificamente individuati;
- c. gli incarichi conferiti dalla legge direttamente a magistrati, considerati fungibili (vale a dire previsti in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie);
- d. gli incarichi conferiti da legge regionale e da legge delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- e. gli incarichi conferiti dalla Presidenza della Repubblica, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Corte Costituzionale, dal Parlamento e sue Commissioni, dai Ministeri, dalle Autorità amministrative indipendenti;
- f. gli incarichi conferiti da federazioni od organizzazioni sportive, diversi da quelli di cui all'articolo 2.2.;
- g. gli incarichi conferiti da enti pubblici funzionali all'attuazione di primari valori costituzionali (partecipazione a Comitati di Bioetica operanti presso istituzioni sanitarie, per la prevenzione del mobbing o per la deontologia delle professioni); gli incarichi conferiti dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di *Istitution building*, di formazione di magistrati o funzionari, di consulenza per specifiche tematiche giuridiche;
- h. gli incarichi conferiti da enti pubblici, salvo quanto previsto agli articoli 2.4.e 2.5.;

4.2. Gli incarichi conferiti da privati, che non si risolvono nelle attività indicate al successivo art. 5, sono autorizzabili allorché sussista un effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico e sempre che siano escluse situazioni pregiudizievoli, anche solo potenzialmente, per l'immagine di imparzialità del magistrato e per il prestigio della magistratura. Inoltre, l'effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico, desunto anche dalle finalità istitutive dell'ente conferente, deve essere espressamente motivato.

4.2.bis. E' altresì soggetta ad autorizzazione, da rilasciare secondo i criteri del capo che precede, la partecipazione, programmata, continuativa e non occasionale, anche se gratuita, a trasmissioni televisive, radiofoniche ovvero diffuse per via telematica o informatica, da chiunque gestite, nelle quali vengono trattate specifiche vicende giudiziarie ancora non definite nelle sedi competenti.

4.3. Il Consiglio Superiore della Magistratura, ove proceda direttamente al conferimento di incarichi extragiudiziari, provvede d'ufficio anche alla valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di autorizzabilità di cui alla seguente Parte II.


G.B.R.

Articolo 5.

L'attività di docenza e le attività ad essa assimilabili.

5.1 Sono autorizzabili, fermi restando i divieti di cui all'art.3, gli incarichi di docenza, le conferenze, i seminari, i convegni, gli incontri di studio o le attività similari retribuiti conferiti da:

- a) **università pubbliche**, enti pubblici o da amministrazioni pubbliche;
- b) persone giuridiche di diritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese tutte le Forze di polizia, a livello sia centrale sia locale;
- c) enti od organismi internazionali, dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di *Istitution building*, volti anche alla formazione di magistrati o funzionari;
- d) **enti privati che abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente l'attività formativa o scientifica in ambito giuridico e che abbiano rilevanza nazionale; in caso di società inserite in un gruppo societario, sarà valutato anche l'oggetto sociale delle società controllanti e controllate; sarà in ogni caso valutata la sede principale di svolgimento dell'attività dell'ente conferente al fine di verificare eventuali situazioni pregiudizievoli, anche solo potenzialmente, per l'immagine di imparzialità del magistrato e per il prestigio della magistratura.**

5.2. In relazione alle attività di cui al presente articolo, sono equiparati agli enti pubblici le università **non statali**, non telematiche, di primario rilievo nazionale.

5.3. Gli incarichi sopra indicati sono autorizzati nelle forme previste dai successivi articoli 16, 17 e 19 diversificate in ragione del loro oggetto e del soggetto conferente.

Articolo 6.



<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021

G.BR

Richiesta di quesito sull'autorizzabilità di un incarico

6.1. Il magistrato, il quale ha intenzione di intraprendere un'attività per la quale possa configurarsi il dubbio se si tratti di attività soggetta ad autorizzazione, può formulare al C.S.M. apposito quesito, allegando i documenti disponibili, così da porre il Consiglio in grado di decidere con piena conoscenza di tutti gli elementi concreti della fattispecie in esame e di deliberare eventualmente l'autorizzazione.

PARTE SECONDA - CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE-

Articolo 7

Ambito della valutazione da parte del Csm

7.1. L'autorizzazione del C.S.M. è sempre subordinata al positivo riscontro della compatibilità dell'incarico - **tenuto conto dell'impegno ad esso relativo** - con:


- a) le esigenze di servizio e il contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie, in particolare laddove l'incarico comporti spostamenti all'estero o in località distanti dalla sede di servizio. Per gli incarichi di docenza rientranti nei limiti indicati all'articolo 16 e per quelli da svolgere presso le SSLP, **fermo quanto disposto dal comma 5**, si presume il positivo riscontro della compatibilità con le esigenze di servizio;
- b) le funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato, dovendosi evitare che il prestigio come pure i valori dell'indipendenza ed imparzialità siano oppure appaiano compromessi o anche soltanto esposti a rischio, per effetto di gratificazioni o compensi collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei all'amministrazione della giustizia.

7.2. Il tipo di incarico (insegnamento, studio, ricerca e attività ad esse assimilabili) non esclude, anche tenuto conto del parere espresso sia dai Dirigenti sia dai Consigli giudiziari ovvero da Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, valutazioni di opportunità riferite al soggetto conferente, anche se di natura pubblica.

7.3. Il C.S.M. valuta l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione anche in relazione alla natura dell'incarico, alla sua durata e all'impegno che esso comporta, sia in fase di preparazione


S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021


G.B.R.

sia in fase di effettivo espletamento, nonché all'entità del compenso eventualmente previsto. Tiene anche conto del numero complessivo dei magistrati impiegati per quella attività dallo stesso soggetto conferente.

7.4. Nel valutare l'opportunità dell'autorizzazione, il C.S.M. considera il numero e il tipo degli incarichi espletati dal magistrato interessato nel corso dell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agli incarichi che risultano ancora in corso di svolgimento. Si tiene, inoltre, conto degli incarichi, oggetto di separata istanza di autorizzazione, per i quali è in corso l'istruttoria da parte del Consiglio, nonché di qualsiasi altra informazione riguardante il magistrato interessato.

7.5. Ai fini della valutazione di cui al par. 7.1 lett. a), il CSM valuta l'eventuale sussistenza, nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione, di ritardi nel deposito dei provvedimenti, che siano significativi per durata o per numero.

Articolo 8.

Durata dell'autorizzazione

8.1. L'autorizzazione è rilasciata per la durata dell'incarico. Nel caso di incarico di durata indeterminata o superiore a 3 anni, alla scadenza del triennio deve essere rinnovata la richiesta di autorizzazione aggiornando la relativa documentazione: ciò al fine di consentire al Consiglio Superiore della Magistratura di verificare se perduri la compatibilità coi requisiti di cui al presente articolo, tenendo anche conto del protrarsi dell'incarico stesso.


Articolo 9

Oneri per il magistrato successivi all'autorizzazione.

9.1. Al termine dell'incarico di durata superiore a un anno, il magistrato deve trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le statistiche comparate del lavoro svolto durante il periodo di espletamento dell'incarico. Ciò avviene per il tramite del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che esprime le sue valutazioni sentito il dirigente dell'Ufficio.


S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021


G.B.R.

Articolo 10

Condizioni soggettive ostative all'autorizzazione.

10.1. Per i magistrati nei cui confronti è pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, oppure hanno in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale, ovvero è stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n.511, il C.S.M. provvede negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la pendenza di detti procedimenti, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, pregiudica per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario.

10.2. Sono immediatamente revocate le autorizzazioni concesse a magistrati sottoposti alle misure della custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e/o della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ed ai magistrati condannati, anche in primo grado, salvo che la revoca possa pregiudicare irreparabilmente la procedura nella quale s'inserisce l'attività autorizzata.


10.3. Non possono essere rilasciate autorizzazioni né designati per incarichi i magistrati che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi 10 anni, oppure sanzionati disciplinarmente negli ultimi cinque anni computati a decorrere dalla sentenza definitiva e/o trasferiti d'ufficio in via cautelare negli ultimi tre anni computati a decorrere dalla data di pronuncia ditale provvedimento cautelare, eccettuato il caso in cui il trasferimento sia stato disposto in forza degli artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, ovvero per incompatibilità *ex art. 2* R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n.511, in quest'ultimo caso si applica il disposto dell'articolo 10.1. Il Consiglio ha facoltà di derogare al predetto divieto in relazione alla natura dei fatti oggetto del procedimento disciplinare.

10.4. Il C.S.M., anche oltre i termini temporali di cui al precedente 10.3, mantiene integro il proprio potere valutativo e può provvedere negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la condanna per delitto non colposo o la condanna disciplinare, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, possono pregiudicare per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario.



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021



Articolo 11.

Incarichi richiesti dai dirigenti degli uffici giudiziari

11.1. I titolari di uffici direttivi possono essere autorizzati ad accettare incarichi extragiudiziari diversi da quelli loro attribuiti dalla legge in ragione dell'Ufficio stesso, solo in base ad una valutazione di opportunità che, oltre ai criteri generali di cui all'articolo 6, tenga conto della speciale natura e della estrema delicatezza e complessità delle funzioni direttive, nonché dell'impegno particolarmente gravoso e costante che esse richiedono.

11.2. Resta fermo il divieto di cui all'art.17 del R.D.30 gennaio 1941 n.12, posto per i Presidenti di Corte di appello e per i Procuratori Generali della Repubblica, di assumere alcun incarico fuori dalla residenza, tranne quelli attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Articolo 12.

Incarichi richiesti dai magistrati collocati fuori ruolo.

12.1. I magistrati collocati fuori ruolo, considerata la generica formulazione dell'art. 16 R.D. 12/41 nonché il loro *status*, sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione del Consiglio, che valuta la compatibilità dell'incarico con i valori dell'indipendenza e dell'imparzialità della funzione giurisdizionale.

12.2. La valutazione della compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio del magistrato collocato fuori ruolo, dunque l'espressione del relativo parere, è rimessa, invece, al soggetto istituzionale presso cui il magistrato stesso svolge le funzioni extragiudiziarie.

12.3. L'autorizzazione del Consiglio non è richiesta nel caso in cui si tratti di incarico da conferire a Magistrato addetto al Ministero di Giustizia per attività istituzionali del Dicastero.

Articolo 13.



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021

G.B.R.

Valutazioni rimesse ai dirigenti degli uffici giudiziari, ai Consigli giudiziari ed al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione

13.1. I dirigenti degli uffici ed il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, nel rendere responsabilmente il parere di loro competenza secondo le previsioni contenute nella successiva Parte Terza, devono esprimersi in maniera esaustiva sulla compatibilità dell'incarico richiesto con l'attività professionale espletata dall'istante, tenendo conto degli eventuali profili di pregiudizio per il prestigio o per l'immagine di indipendenza e imparzialità del magistrato, oltre che pronunziarsi sulla compatibilità dell'incarico richiesto con l'attività del richiedente, anche considerando i livelli di laboriosità e di tempi di deposito delle motivazioni dei provvedimenti adottati. **Il parere deve in particolare indicare se nell'anno che precede la data della domanda di autorizzazione siano maturati ritardi nel deposito dei provvedimenti o comunque nel compimento di attività giudiziarie; al parere deve comunque essere allegato prospetto dei ritardi, indicativo di numero e durata degli stessi.**

13.2. I dirigenti degli uffici effettuano le designazioni di loro competenza secondo la previsione contenuta al precedente articolo 1.2.

PARTE TERZA – LE PROCEDURE -

Articolo 14.

Procedura ordinaria e semplificata

14.1. Gli incarichi extragiudiziari sono autorizzati mediante procedura ordinaria o procedura semplificata.


14.2. La procedura semplificata è prevista esclusivamente:

- a) per gli incarichi di docenza indicati all'articolo 16, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19;
- b) **per gli incarichi di componenti di commissioni di studio, purché a titolo gratuito e per durata non superiore a sei mesi, conferiti dal Parlamento e sue Commissioni e dai Ministeri; in questi casi l'attività richiesta non può comunque essere iniziata prima della delibera autorizzativa consiliare;**



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021



G.B.R.

- c) **per gli incarichi di componente della commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio di libere professioni, ad eccezione di tutti gli incarichi nei quali la presenza di magistrati nella commissione d'esame sia prevista in via obbligatoria dalla legge, ivi compresi quelli per la commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per i quali si applica l'articolo 1, comma 5, della presente circolare.**

14.3. Tutti gli incarichi, per l'autorizzazione dei quali non siano specificamente indicate le prescrizioni da seguirsi, sono sottoposti alla procedura ordinaria.

Articolo 15

Termini del procedimento e modalità di invio della richiesta di autorizzazione

15.1. La richiesta di autorizzazione deve essere trasmessa almeno 40 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'espletamento dell'incarico ed il Consiglio delibera entro 30 giorni dalla effettiva ricezione della completa documentazione, da inviarsi contestualmente alla domanda. In caso di motivata assoluta urgenza, non imputabile al richiedente, quest'ultimo può avanzare richiesta anche oltre i termini suddetti.


15.2. L'attività richiesta non può comunque essere iniziata prima della delibera autorizzativa consiliare ovvero, in caso di silenzio-assenso, prima del decorso del termine di 30 giorni, di cui all'art. 18.1. Per gli incarichi astrattamente autorizzabili con la procedura semplificata di cui all'art.16, **ad esclusione di quelli di cui all'articolo 14 comma 2 lettera b)**, e per quelli di docenza assoggettati alla procedura di cui all'art. 19, il magistrato, assumendosene ogni responsabilità, può iniziare l'attività richiesta prima del decorso dei termini sopra indicati, purché abbia indicato la ragione, a lui non attribuibile, per la quale non è stato possibile attendere il formarsi del silenzio-assenso; tale facoltà non può riconoscersi laddove sia stato formulato e comunicato al magistrato interessato un parere contrario all'espletamento dell'incarico da parte del dirigente chiamato ad esprimerlo.

15.3. Tutti i magistrati, con esclusione di quelli collocati fuori del ruolo organico della magistratura, devono, a pena di irricevibilità, compilare ed inoltrare la domanda di autorizzazione mediante il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, secondo le istruzioni contenute nel *vademecum* consultabile sul medesimo sito.



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021



G.B.R.

15.4. Il richiedente inoltra la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extragiudiziario, corredata dalla prescritta documentazione in originale, al dirigente dell'ufficio.

15.5. Il dirigente dell'ufficio giudiziario, reso il parere di cui all'art. 16.2. lett. i) o 17.2. lett. l) nei termini ivi indicati, la trasmette, unitamente alla documentazione in originale, al C.S.M.

15.6. Contestualmente, quando si tratta di incarichi per i quali è prescritta la procedura ordinaria, il dirigente trasmette copia della richiesta, del proprio parere e della documentazione al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, affinché rendano il necessario parere di loro rispettiva competenza.

15.7. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione provvedono ad inoltrare al C.S.M. il parere di loro competenza, reso nei termini previsti all'articolo 17.

15.8. Le richieste di autorizzazione non compilate, né inoltrate nelle forme previste sono dichiarate irricevibili con deliberazione della Commissione e restituite immediatamente all'ufficio di appartenenza per l'eventuale riproposizione mediante il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, secondo le istruzioni contenute nel vademecum consultabile sul medesimo sito.

15.9. Le istanze di autorizzazione incomplete, con documentazione insufficiente o prive delle richieste dei prescritti pareri sono dichiarate improcedibili con deliberazione della Commissione e restituite immediatamente all'ufficio di appartenenza per le necessarie integrazioni.

15.10. Il termine per la deliberazione del Consiglio Superiore riprende a decorrere dall'inizio dalla data di ricezione dell'integrazione della documentazione mancante.

Articolo 16.

Incarichi autorizzabili con procedura semplificata. Contenuto della domanda e documentazione richiesta.


16.1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 19, l'autorizzazione è concessa mediante procedura semplificata per gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari, conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti) che, ove non riguardanti i magistrati indicati all'articolo 17.2, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore uguale o inferiore a 25 e/o per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo **inferiore** ad € 3500,00, conferiti da:

- a) università pubbliche, enti pubblici o da amministrazioni pubbliche;



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021



G.B.R.

- b) persone giuridiche di diritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese tutte le Forze di polizia, a livello sia centrale sia locale;
- c) case editrici;
- d) altri enti privati **aventi come oggetto sociale esclusivo o prevalente l'attività di formazione in campo giuridico, in ogni caso di effettivo rilievo nazionale;**
- e) enti od organismi internazionali, dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di Institution building, volti anche alla formazione di magistrati o funzionari.

In relazione alle attività di cui al presente articolo, sono equiparati agli enti pubblici le **università non statali**, non telematiche, di primario rilievo nazionale.

16.1 bis. L'autorizzazione è concessa mediante procedura semplificata anche per gli incarichi di cui all'articolo 14 comma 2 lettere b) e c).

16.2. La richiesta di svolgimento di un incarico autorizzabile con procedura semplificata, deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, e deve essere così documentata:

- a) individuazione e natura giuridica del soggetto conferente (in caso di insegnamento universitario precisare se il titolare dell'insegnamento ufficiale svolga la libera professione ed avanti a quali uffici giudiziari);
- b) atto di designazione;
- c) natura, durata, caratteristiche, modalità, luogo di svolgimento dell'incarico, con indicazione delle eventuali norme che lo prevedono; eventuale possibilità di un suo rinnovo; nonché, per gli incarichi di insegnamento, l'impegno orario e la precisazione del numero di ore da svolgere in ciascun anno solare in relazione all'incarico oggetto dell'istanza, considerati tutti gli incarichi svolti o da svolgere nel corso del medesimo anno solare e autocertificazione in ordine al non superamento della soglia oraria e/o monetaria prevista per la procedura semplificata;
- d) natura, durata, luogo di svolgimento di ogni altro incarico diverso dall'insegnamento richiesto o espletato nel corso del medesimo anno solare;
- e) compensi eventualmente previsti sotto qualsiasi forma;



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021



G.B.R.

- f) eventuali procedimenti trattati nell'ultimo triennio o in corso di trattazione davanti al magistrato interessato e al suo ufficio, nei quali sia stato o sia parte il soggetto (persona fisica, ente, rappresentante legale, etc.) da cui promana l'incarico **nonché la società controllante dello stesso e il legale rappresentante della stessa;**
- g) autocertificazione attestante che, per quanto a conoscenza del magistrato, egli non ricorra nelle condizioni soggettive ostative individuate all'articolo 10 nonché non risultano pendenti procedimenti penali, disciplinari o paradisciplinari a suo carico, individuati secondo le indicazioni di cui all'articolo **17.2.;**
- gbis) relazione inerente eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di attività giudiziarie intervenuti nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione;**
- h) dichiarazione dell'istante relativa ai rapporti di qualsiasi natura con il soggetto conferente l'incarico ovvero suoi dipendenti o associati, **ovvero, nel caso di ente privato, con eventuale società controllante dell'ente conferente,** onde verificare l'assenza di quelle possibili situazioni di 'interferenza' con la natura ed il tipo delle funzioni svolte dal magistrato;
- i) parere motivato del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza e, in caso di domanda proposta da magistrato ordinario in tirocinio, dei magistrati collaboratori), che, tenuto conto dei profili considerati dall'art. 13.1, deve essere espresso nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta del magistrato; **il parere dovrà indicare se risultino, nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione, ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di altre attività giudiziarie.**

16.3. Decorso tale termine, il richiedente trasmette al C.S.M. comunicazione, corredata da copia di tutta la documentazione depositata al dirigente dell'ufficio, nella quale dà atto che il parere è stato da lui richiesto ma non è stato tempestivamente espresso. Il C.S.M., in tal caso, può deliberare anche senza l'acquisizione di detto parere.

16.4. Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.

Articolo 17



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021

G.B.R.

Incarichi autorizzabili con procedura ordinaria. Contenuto della domanda e documentazione richiesta.

17.1. L'autorizzazione segue la procedura ordinaria:

- a) per gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti), che, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore pari o superiore alle 26 e sino a 80 ore e/o un corrispettivo lordo complessivo pari o superiore ad € 3.500,00 conferiti dai medesimi soggetti già indicati all'articolo 16.1 o comunque di importo superiore a 500,00 euro lordi orari.
- b) per gli incarichi conferiti da università telematiche o da altri enti privati, diversi da quelli indicati all'articolo 16.1, indipendentemente dal monte ore e/o dal compenso previsti;
- c) per tutti gli incarichi per i quali non è prevista specificamente la procedura semplificata.

17.2. Salvo i casi in cui trovi applicazione l'art. 19, gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari, conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti), indipendentemente dal numero di ore e compenso pattuito, sono sempre sottoposti alla procedura ordinaria, quando la richiesta di autorizzazione proviene da:


- magistrati titolari di uffici direttivi;
- magistrati nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati;
- i magistrati che hanno in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione;
- magistrati nei cui confronti, sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, ovvero sia stato deliberato il trasferimento ai sensi di tale normativa.

17.3. La richiesta di svolgimento di un incarico autorizzabile con procedura ordinaria deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it e deve essere documentata come previsto alle lett. da a) ad h) dell'articolo 16.2, nonché devono, inoltre, essere prodotti:

l) parere motivato del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza e, in caso di domanda proposta da magistrato ordinario in tirocinio, dei magistrati collaboratori), che deve essere espressa nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta del magistrato, con attestazione che quest'ultimo, nell'anno precedente al deposito della richiesta, abbia assicurato


S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021


G.B.R.

un livello di produttività non inferiore alla media della sezione o dell'ufficio di appartenenza **e che non risultino, nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione, ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di altre attività giudiziarie;** attestazione resa tenuto conto di ogni altra circostanza rilevante in merito;

m) parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, rilasciato anche tenendo conto dei profili di cui all'art. 13.1.;

n) certificazione di cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;

o) la produzione della documentazione atta ad identificare le persone fisiche che negli enti o nelle associazioni conferenti svolgono funzioni di direzione e/o di amministrazione;

p) autocertificazione attestante, per gli incarichi di docenza conferiti da soggetti di diritto privato, che l'attività di docenza prestata non è diretta, sia pure in via mediata, alla preparazione a concorsi pubblici, ivi compreso il concorso per l'accesso in magistratura, ovvero all'esame di abilitazione al patrocinio forense, ossia l'integrale rispetto della previsione di cui all'articolo 3.3.

17.4. Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.

17.5. Il richiedente, ove il dirigente non abbia espresso il parere nel termine prescritto, trasmette al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione comunicazione, corredata da copia di tutta la documentazione depositata al dirigente dell'ufficio, nella quale dà atto che il parere è stato da lui richiesto ma non è stato tempestivamente espresso. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione in tal caso possono deliberare anche senza l'acquisizione di detto parere.

17.6. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione esprimono il parere di loro competenza nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 dalla ricezione della richiesta del magistrato, e lo inoltrano al C.S.M.

17.7. Il termine di giorni 30 per il rilascio da parte del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione del parere motivato inizia a decorrere dalla ricezione della domanda del magistrato redatta conformemente alle disposizioni della presente circolare.

Articolo 18



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021

G.B.R.

Termini di definizione. - Eventuale silenzio-assenso in caso di procedura semplificata ed ordinaria

18.1. Il termine di giorni 30 per la conclusione del procedimento amministrativo inizia a decorrere dalla ricezione da parte del Csm della documentazione richiesta per la singola procedura applicabile nonché di ogni altra eventualmente e specificamente richiesta.

18.2. In ogni caso, trascorso da tale ultima data il termine massimo di trenta giorni, l'autorizzazione si intende concessa; il termine non decorre durante il periodo di sospensione feriale dell'attività consiliare.

18.3 Viene in ogni caso fatta salva l'adozione da parte del Csm di provvedimenti di autotutela nel rispetto delle disposizioni di legge.

18.4. In caso di mancato invio della documentazione richiesta, l'istanza di autorizzazione è dichiarata improcedibile.

18.5. Nel solo caso in cui il magistrato non fosse in grado di conoscere la pendenza del procedimento penale e/o disciplinare, individuati secondo le indicazioni di cui agli articoli 10 e 17.2, ed abbia per tale motivo richiesto di essere autorizzato all'incarico con procedura semplificata, il C.S.M. procede in via ordinaria richiedendo d'ufficio gli atti ed i documenti mancanti e il termine 30 giorni di cui sopra decorrerà dalla ricezione di tutta la documentazione mancante.

18.6. In caso di motivata assoluta urgenza, non imputabile al richiedente, quest'ultimo può trasmettere l'intera documentazione al C.S.M., anche senza il parere del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza), purché a detto dirigente il parere sia stato comunque richiesto. In tal caso, il C.S.M., ove riconosca sussistere l'urgenza, può provvedere anche in assenza del richiesto parere.

18.7. Al di fuori dei casi di cui all'art. 15.2, non vi può essere svolgimento dell'incarico prima dell'autorizzazione consiliare o della formazione del silenzio-assenso.


Articolo 19

Incarichi di docenza di breve durata. Incarichi conferiti dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali SSPL



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021



G.B.R.

19.1. Ad eccezione dei magistrati indicati agli articoli 10 e 17.2, per i quali ultimi si segue sempre la procedura ordinaria di cui all'articolo 17, l'autorizzazione è concessa, seguendo la procedura di cui ai successivi paragrafi per il caso di incarichi di docenza conferiti dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, SSPL, che, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore uguale o inferiore a 20 ore e/o per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad € 2.500,00.


19.1 bis. La previsione del capo che precede si applica anche agli incarichi di docenza, conferiti da Organi Costituzionali e di rilevanza costituzionale, da Enti e Organismi internazionali ai quali l'Italia ha aderito, da Autorità indipendenti e da Enti pubblici nazionali, che, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore uguale o inferiore a 8 per le quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad € 1.600,00.

19.2. Per l'ipotesi che siffatto incarico di docenza rientri nell'ambito applicativo dei precedenti paragrafi, anche al fine di consentire la verifica dell'assenza delle condizioni di cui all'articolo 10, il magistrato interessato avanza richiesta del suo svolgimento, redigendo il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, che deve essere così documentato:

1. individuazione del soggetto conferente;
2. atto di designazione;
3. natura, durata, caratteristiche, modalità, luogo di svolgimento dell'incarico, l'impegno orario e la precisazione del numero di ore da svolgere in ciascun anno solare in relazione all'incarico oggetto dell'istanza, considerati tutti gli incarichi svolti o da svolgere nel corso del medesimo anno solare e autocertificazione in ordine al non superamento della soglia oraria e/o monetaria prevista per la procedura semplificata;
4. compensi eventualmente previsti sotto qualsiasi forma;
5. eventuali procedimenti trattati nell'ultimo triennio o in corso di trattazione davanti al magistrato interessato e al suo ufficio, nei quali sia stato o sia parte la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, SSPL o l'Università da cui promana l'incarico;
6. autocertificazione attestante che, per quanto a conoscenza del magistrato, egli non ricorra nelle condizioni soggettive ostative individuate all'articolo 10 nonché non risultano pendenti procedimenti penali, disciplinari o paradisciplinari a suo carico, individuati secondo le indicazioni di cui all'articolo 18.2;


S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021


G.B.R.

7. relazione inerente eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di attività giudiziarie intervenuti nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione.

19.3. Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.

19.4. Contestualmente all'invio telematico al CSM, copia della domanda è depositata presso la segreteria del capo dell'ufficio, il quale, entro dieci giorni dalla ricezione, con il mezzo più rapido e con adeguata motivazione, comunica le eventuali ragioni ostative al magistrato designato e al CSM, **tra le quali rientra l'indicazione di eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti, intervenuti nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione.**

19.5. In mancanza di comunicazioni di tal tipo, l'incarico si intende autorizzato per silenzio assenso e il suo espletamento può aver luogo. Si provvede, di conseguenza, all'inserimento dell'incarico, così autorizzato, nell'anagrafe degli incarichi extragiudiziari successivamente alla delibera di presa d'atto dell'assemblea plenaria.

19.6. Sulla base dei particolari rilievi formulati dal capo dell'ufficio entro il termine di cui sopra, il Consiglio superiore provvede nei successivi trenta giorni alla delibazione dell'istanza del magistrato; in tali ipotesi l'incarico non può essere svolto prima dell'autorizzazione consiliare o della formazione del silenzio-assenso.

19.7. In caso di superamento della soglia oraria e del limite di corrispettivo di cui all'articolo. 20.2, trova applicazione la procedura di cui all'articolo. 17.

19.8. L'attività di componente del consiglio direttivo della SSPL non determina alcun esonero, anche parziale, dallo svolgimento dell'attività giudiziaria. Al fine dell'individuazione della rosa di nominativi di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999, giunta apposita richiesta da parte di ciascuna SSPL, il Consiglio bandisce un interpello rivolto a tutti i magistrati in servizio, i quali, nel dichiarare la propria disponibilità, devono rendere la propria richiesta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it producendo in quella sede le dichiarazioni di cui al comma 2, numeri 4), 5) e 6). Il Consiglio, in presenza di più di quattro dichiarazioni di disponibilità, procede all'individuazione della rosa dei nominativi sulla base dei criteri indicati nell'interpello, rispetto ai quali il magistrato richiedente può produrre una sintetica autorelazione. A seguito della designazione, il magistrato interessato ne dà comunicazione al Consiglio, informando prontamente il Consiglio in ordine a eventuali elementi di novità rispetto alle dichiarazioni già rese ai sensi del comma 2, numeri 4), 5) e 6);



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021

G.B.R.

Articolo 20

Incarichi presso la Scuola superiore della magistratura.

20.1. In ragione della completa autonomia formale ed operativa riconosciuta dalla legge alla Scuola Superiore della Magistratura, gli incarichi da essa conferiti a magistrati sono da considerarsi estranei all'esercizio delle funzioni giudiziari e in senso stretto. Tuttavia tali incarichi sono soggetti ad autorizzazione da parte del Consiglio Superiore unicamente quando la richiesta di autorizzazione proviene da magistrati:

- nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati;
- che abbiano in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione;
- nei cui confronti sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art 2 del regio decreto n. 511 del 31 maggio 1946, ovvero sia stato deliberato il trasferimento ai sensi di tale normativa.

20.2. La compatibilità dell'incarico con i criteri indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 7.1 è presunta in ragione dello specifico interesse del governo autonomo della magistratura alla promozione della formazione professionale dei magistrati. A tal fine la Scuola comunica periodicamente al Consiglio superiore i nominativi dei magistrati iscritti all'albo dei docenti e ogni successivo aggiornamento in modo da consentire al C.S.M. la preventiva verifica delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, i cui esiti vengono comunicati alla Scuola entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Decorso tale termine, in mancanza di comunicazioni, i magistrati inseriti nell'albo si intendono preventivamente autorizzati a svolgere gli incarichi di docente o esperto formatore eventualmente loro conferiti in concreto dalla Scuola, salvo quanto previsto all'articolo 21.

20.3. Gli incarichi svolti presso la Scuola Superiore della Magistratura non sono computati ai fini della determinazione dei limiti previsti agli articoli 16.1, 17.1 della presente circolare.

Articolo 21



G.BR

***Incarichi di docente, di esperto formatore e di tutor presso la Scuola della Magistratura
soggetti ad autorizzazione.***

21.1. L'effettivo conferimento dell'incarico di docente, di esperto formatore o di *tutor* da parte della Scuola ai magistrati in servizio viene immediatamente comunicato sia al CSM, sia al capo dell'ufficio presso il quale il magistrato designato presta servizio.

21.2. Entro sette giorni il capo dell'ufficio comunica eventuali eccezionali motivi ostativi al magistrato designato e al CSM. In mancanza di comunicazioni l'espletamento dell'incarico, già autorizzato ai sensi dell'articolo 20.2, può aver luogo. Sulla base dei rilievi formulati dal capo dell'ufficio il Consiglio superiore provvede nei successivi quindici giorni alla eventuale revoca dell'autorizzazione preventivamente concessa.

21.3. Il C.S.M. provvede alla revoca anche d'ufficio, qualora rilevi il sopravvenire di circostanze ostative all'effettivo espletamento dell'incarico ai sensi dell'articolo 10, anche nei casi di sostituzione d'urgenza ai sensi del successivo paragrafo.

21.4. In caso di incarichi conferiti in via d'urgenza dalla Scuola per la sostituzione, a seguito di impedimenti sopravvenuti, di magistrati già designati, l'incarico potrà essere svolto dal magistrato chiamato alla sostituzione sotto la sua diretta responsabilità in ordine alla compatibilità dell'assenza con esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza e previa comunicazione al capo dell'ufficio; la Scuola comunicherà al Consiglio superiore l'avvenuta sostituzione.

21.5. Il CSM adotta le opportune procedure telematiche utili all'inserimento dell'incarico nell'anagrafe delle prestazioni extragiudiziarie.

Articolo 22


Partecipazione all'attività formativa organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura.

22.1. L'ammissione dei magistrati ai corsi o *stage* di formazione organizzati o proposti dalla Scuola della Magistratura in ambito nazionale o internazionale non è soggetta ad autorizzazione ed è comunicata al Consiglio Superiore e dal dirigente dell'ufficio di appartenenza, oltreché al magistrato, dalla Scuola stessa; il magistrato comunica al dirigente e alla Scuola eventuali ragioni di impedimento alla partecipazione; all'esito dell'attività, l'effettiva partecipazione è comunicata con riguardo a ciascun magistrato dalla Scuola al Consiglio superiore, per l'aggiornamento del fascicolo personale.



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021



G.B.R.

22.2. Solo nel caso in cui il capo dell'ufficio ravvisi assolutamente eccezionali ragioni di servizio ostative alla partecipazione del magistrato all'attività formativa ne dà immediata e motivata comunicazione al magistrato, che nei 5 giorni successivi può rivolgersi al consiglio giudiziario.

22.3. Avverso la decisione del consiglio giudiziario il dirigente e il magistrato possono entro 7 giorni rivolgersi al CSM che delibera, dandone comunicazione agli interessati.

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI –

Articolo 23

Rubriche degli incarichi

23.1. Il Consiglio Superiore della Magistratura rende noto, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari autorizzati nel semestre ai magistrati ordinari.

23.2. L'elenco, aggiornato alla fine di ogni semestre a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lvo 2 febbraio 2006, n.35, anche con cancellazione delle precedenti iscrizioni, salvo che queste ultime si riferiscano ad attività ancora in corso, è organizzato con ordine nominativo e dà indicazione del nome, cognome, ufficio di appartenenza del magistrato, dell'oggetto e della durata dell'incarico, dell'ente conferente, del compenso previsto ed autorizzato, nonché del numero di incarichi precedentemente svolti dal medesimo magistrato nell'ultimo triennio.

Articolo 24

Rilevanza ai fini delle valutazioni di professionalità

Tutti gli incarichi extragiudiziari non sono valutabili ai fini del giudizio di professionalità.

Articolo 25



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021



G.B.R.

Inosservanza della circolare

25.1. I comportamenti in contrasto con l'art. 16 R.D. n. 12/1941 e con le direttive della presente circolare sono valutati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai fini sia di eventuale applicazione dell'art. 2 della legge sulle guarentigie, sia di eventuale comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare.

25.2. Ferma la rilevanza ai fini suddetti del comportamento posto in essere, è in facoltà del Consiglio Superiore della Magistratura diffidare, altresì, il magistrato a cessare da tale comportamento assegnandogli un termine.

25.3. È fatto obbligo al Consiglio giudiziario, al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e ai dirigenti degli uffici giudiziari di segnalare tempestivamente ogni fatto a loro conoscenza riferibile ai comportamenti suddetti.

25.4. Il Consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e i dirigenti degli uffici giudiziari sono, inoltre, tenuti a segnalare eventuali incidenze negative sul servizio derivanti dall'espletamento dell'incarico autorizzato.

Articolo 26

Disposizione transitoria

26.1. La presente circolare si applica alle richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari presentate in data successiva alla sua entrata in vigore.

26.2. In considerazione dei necessari adattamenti delle procedure interne del CSM relative alle pratiche di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari, la nuova circolare si applicherà alle istanze avanzate a decorrere dal 25 gennaio 2016.

Articolo 27

Disposizioni abrogate

La Circolare n. 19942 del 3 agosto 2011 – Delibera del 27 luglio 2011 con le sue successive modificazioni ed integrazioni è abrogata ed è interamente sostituita dalla presente.



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
 Protocollo P 20928/2021

G.B.R.

Di seguito il testo della circolare nella doppia versione, nella colonna di sinistra nella sua formulazione precedente e nella colonna di destra nella versione così come modificata. Le modifiche, indicate in grassetto nella colonna destra, si applicano alle richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari presentate a partire dal 1° gennaio 2022.

CIRCOLARE SUGLI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

Circolare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 – Deliberazione del 2 dicembre 2015, e succ. modd. al 19 maggio 2021	Circolare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 – Deliberazione del 2 dicembre 2015, e succ. modd. al 19 maggio 2021 Proposta di modifica della Prima Commissione - ottobre 2021
PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI	PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI
Premessa	Premessa
La presente circolare, in attuazione della previsione di cui agli artt. 16, co. 2, R.D. n. 12 del 1941, e 53 d.lgv. n. 165 del 2001, disciplina l'autorizzazione degli incarichi extragiudiziari, e cioè delle attività compatibili con l'ordinario servizio giudiziario in quanto non comportano un collocamento fuori ruolo o un esonero totale dall'attività giudiziaria, conferiti ai magistrati da enti pubblici o privati, anche di natura internazionale, nell'ambito delle attività proprie di tali enti.	La presente circolare, in attuazione della previsione di cui agli artt. 16, co. 2, R.D. n. 12 del 1941, e 53 d.lgv. n. 165 del 2001, disciplina l'autorizzazione degli incarichi extragiudiziari, e cioè delle attività compatibili con l'ordinario servizio giudiziario in quanto non comportano un collocamento fuori ruolo o un esonero totale dall'attività giudiziaria, conferiti ai magistrati da enti pubblici o privati, anche di natura internazionale, nell'ambito delle attività proprie di tali enti.
Non sono invece regolamentati dalla presente gli incarichi di tipo internazionale, previsti dalla legge (artt. 196 e 210 ord. giud.; 58 D.P.R. n. 3 del 1957) o da regolamenti, che comportano il collocamento dei magistrati fuori ruolo, che restano disciplinati dalle circolari consiliari adottate su proposta della Terza Commissione. E neppure gli incarichi di natura internazionale, comportanti un eventuale esonero totale dall'attività giudiziaria, affidati ai magistrati nell'ambito di progetti internazionali di cooperazione e di formazione ai quali abbiano	Non sono invece regolamentati dalla presente gli incarichi di tipo internazionale, previsti dalla legge (artt. 196 e 210 ord. giud.; 58 D.P.R. n. 3 del 1957) o da regolamenti, che comportano il collocamento dei magistrati fuori ruolo, che restano disciplinati dalle circolari consiliari adottate su proposta della Terza Commissione. E neppure gli incarichi di natura internazionale, comportanti un eventuale esonero totale dall'attività giudiziaria, affidati ai magistrati nell'ambito di progetti internazionali di cooperazione e di formazione ai quali abbiano



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

direttamente aderito il Consiglio Superiore della Magistratura e/o la Scuola Superiore della Magistratura che restano disciplinati dalle circolari consiliari adottate su proposta della Sesta Commissione.	direttamente aderito il Consiglio Superiore della Magistratura e/o la Scuola Superiore della Magistratura che restano disciplinati dalle circolari consiliari adottate su proposta della Sesta Commissione.
Articolo 1	Articolo 1
<i>Attività espletabili senza la necessità di autorizzazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura</i>	<i>Attività espletabili senza la necessità di autorizzazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura</i>
1.1 Sono liberamente espletabili e non richiedono alcuna autorizzazione o preventiva comunicazione:	1.1 Sono liberamente espletabili e non richiedono alcuna autorizzazione o preventiva comunicazione:
<ul style="list-style-type: none"> le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità; 	<ul style="list-style-type: none"> le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità;
<ul style="list-style-type: none"> la pubblicistica, la collaborazione in qualsiasi forma a giornali, riviste, enciclopedie e simili, la produzione artistica e scientifica ancorché dia luogo a compensi; 	<ul style="list-style-type: none"> la pubblicistica, la collaborazione in qualsiasi forma a giornali, riviste, enciclopedie e simili, la produzione artistica e scientifica ancorché dia luogo a compensi;
<ul style="list-style-type: none"> le attività di creazione di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali col relativo sfruttamento economico; 	<ul style="list-style-type: none"> le attività di creazione di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali col relativo sfruttamento economico;
<ul style="list-style-type: none"> la partecipazione, come relatori, a seminari, convegni, incontri di studio o attività simili se non retribuita. In tali casi, la cessione onerosa del diritto d'autore integra una forma di retribuzione; 	<ul style="list-style-type: none"> la partecipazione, come relatori, a seminari, convegni, incontri di studio o attività simili se non retribuita. In tali casi, la cessione onerosa del diritto d'autore integra una forma di retribuzione;
<ul style="list-style-type: none"> la partecipazione a trasmissioni radiofoniche, televisive, informatiche o telematiche, fatto salvo quanto stabilito nel punto 4.2 <i>bis</i>; 	<ul style="list-style-type: none"> la partecipazione a trasmissioni radiofoniche, televisive, informatiche o telematiche, fatto salvo quanto stabilito nel punto 4.2 <i>bis</i>;
<ul style="list-style-type: none"> la partecipazione, come discenti, a seminari, convegni, incontri di studio o attività simili; 	<ul style="list-style-type: none"> la partecipazione, come discenti, a seminari, convegni, incontri di studio o attività simili;



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

<ul style="list-style-type: none"> • l'adesione ad organismi che danno luogo ad un rapporto associativo trasparente, non caratterizzato dall'assunzione di giuramenti o di vincoli incompatibili con i principi di autonomia ed indipendenza, che connotano la funzione del magistrato; 	<ul style="list-style-type: none"> • l'adesione ad organismi che danno luogo ad un rapporto associativo trasparente, non caratterizzato dall'assunzione di giuramenti o di vincoli incompatibili con i principi di autonomia ed indipendenza, che connotano la funzione del magistrato;
<ul style="list-style-type: none"> • la partecipazione ad attività di volontariato - svolte a qualsiasi titolo e comunque senza corrispettivo - siano esse gestite da associazione private, organizzazioni non governative (ONG) o senza fine di lucro (ONLUS) ovvero da fondazioni, salvo il divieto di assunzione, in tali organismi, di incarichi comportanti attività di gestione o di amministrazione patrimoniale. 	<ul style="list-style-type: none"> • la partecipazione ad attività di volontariato - svolte a qualsiasi titolo e comunque senza corrispettivo - siano esse gestite da associazione private, organizzazioni non governative (ONG) o senza fine di lucro (ONLUS) ovvero da fondazioni, salvo il divieto di assunzione, in tali organismi, di incarichi comportanti attività di gestione o di amministrazione patrimoniale.
<p>1.2 Il rimborso delle spese documentate non è considerato retribuzione. Il C.S.M. si riserva di verificarne l'entità.</p>	<p>1.2 Il rimborso delle spese documentate non è considerato retribuzione. Il C.S.M. si riserva di verificarne l'entità.</p>
<p>1.3 Si intendono per seminari, convegni, incontri di studio o attività similari episodiche attività di docenza, caratterizzate dalla totale assenza di legame fra il magistrato e l'ente conferente conseguente ad un rapporto dotato di una qualche stabilità nel tempo.</p>	<p>1.3 Si intendono per seminari, convegni, incontri di studio o attività similari episodiche attività di docenza, caratterizzate dalla totale assenza di legame fra il magistrato e l'ente conferente conseguente ad un rapporto dotato di una qualche stabilità nel tempo.</p>
<p>1.4 Il magistrato, in tutte le ipotesi di attività "libere", deve comunque valutare la compatibilità dell'attività in concreto espletata con il prestigio dell'ordine giudiziario; deve curare, altresì, che dette attività si svolgano con modalità tali da non risultare pregiudizievoli per le esigenze di servizio.</p>	<p>1.4 Il magistrato, in tutte le ipotesi di attività "libere", deve comunque valutare la compatibilità dell'attività in concreto espletata con il prestigio dell'ordine giudiziario; deve curare, altresì, che dette attività si svolgano con modalità tali da non risultare pregiudizievoli per le esigenze di servizio.</p>
<p>1.5 Sono, altresì, esercitabili senza la preventiva autorizzazione del C.S.M.:</p>	<p>1.5 Sono, altresì, esercitabili senza la preventiva autorizzazione del C.S.M.:</p>
<p>1. gli incarichi conferiti dalla legge a magistrati specificatamente individuati e considerati non fungibili (vale a dire non previsto in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie), trattandosi di incarichi svolti nell'adempimento di un dovere d'ufficio espressamente previsto dalla legge;</p>	<p>1. gli incarichi conferiti dalla legge a magistrati specificatamente individuati e considerati non fungibili (vale a dire non previsto in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie), trattandosi di incarichi svolti nell'adempimento di un dovere d'ufficio espressamente previsto dalla legge;</p>



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

<p>2. incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati, non specificatamente individuati, con designazione disciplinata dalla stessa legge.</p>	<p>2. incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati, non specificatamente individuati, con designazione disciplinata dalla stessa legge.</p>
<p>1.6 In tale seconda ipotesi, chi procede alla designazione (di regola, il dirigente dell'ufficio ove il magistrato presta servizio) informa, preliminarmente, tutti i magistrati designabili, affinché esprimano la loro eventuale disponibilità all'incarico; la designazione deve avvenire, preferibilmente, tra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità, con provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta effettuata.</p>	<p>1.6 In tale seconda ipotesi, chi procede alla designazione (di regola, il dirigente dell'ufficio ove il magistrato presta servizio) informa, preliminarmente, tutti i magistrati designabili, affinché esprimano la loro eventuale disponibilità all'incarico; la designazione deve avvenire, preferibilmente, tra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità, con provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta effettuata.</p>
<p>1.7 Il designante comunica al C.S.M. l'avvenuta nomina, unitamente ad un prospetto degli incarichi in corso e di quelli espletati nell'ultimo biennio da tutti i magistrati dell'ufficio, con l'indicazione dei magistrati dell'ufficio che hanno dato la loro disponibilità.</p>	<p>1.7 Il designante comunica al C.S.M. l'avvenuta nomina, unitamente ad un prospetto degli incarichi in corso e di quelli espletati nell'ultimo biennio da tutti i magistrati dell'ufficio, con l'indicazione dei magistrati dell'ufficio che hanno dato la loro disponibilità.</p>
<p>1.8 Se la designazione è conforme a criteri di equa distribuzione dei diversi incarichi fra tutti i magistrati dell'ufficio oppure tra tutti i richiedenti, il Consiglio Superiore ne prende atto. La corrispondenza di tali nomine a criteri di equa distribuzione è oggetto di valutazione del dirigente in sede di conferma nell'incarico svolto ovvero di conferimento di nuovo ufficio direttivo o semidirettivo.</p>	<p>1.8 Se la designazione è conforme a criteri di equa distribuzione dei diversi incarichi fra tutti i magistrati dell'ufficio oppure tra tutti i richiedenti, il Consiglio Superiore ne prende atto. La corrispondenza di tali nomine a criteri di equa distribuzione è oggetto di valutazione del dirigente in sede di conferma nell'incarico svolto ovvero di conferimento di nuovo ufficio direttivo o semidirettivo.</p>
<p>Articolo 2</p>	<p>Articolo 2</p>
<p><i>Esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di Giustizia tributaria</i></p>	<p><i>Esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di Giustizia tributaria</i></p>
<p>2.1 Non è soggetto ad autorizzazione l'esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di Giustizia tributaria.</p>	<p>2.1 Non è soggetto ad autorizzazione l'esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di Giustizia tributaria.</p>
<p>2.2 I dirigenti degli uffici giudiziari segnalano al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione eventuali ricadute negative sul livello di professionalità dei</p>	<p>2.2 I dirigenti degli uffici giudiziari segnalano al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione eventuali ricadute negative sul livello di professionalità dei magistrati</p>



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

magistrati derivanti dall'impegno nelle Commissioni Tributarie.	derivanti dall'impegno nelle Commissioni Tributarie.
2.3 A fini conoscitivi, di valutazione del complesso degli incarichi ricoperti e di controllo della professionalità, il Consiglio Superiore della Magistratura cura l'aggiornamento, presso la Prima Commissione referente, di un apposito archivio informatico dei magistrati impegnati in tali organi.	2.3 A fini conoscitivi, di valutazione del complesso degli incarichi ricoperti e di controllo della professionalità, il Consiglio Superiore della Magistratura cura l'aggiornamento, presso la Prima Commissione referente, di un apposito archivio informatico dei magistrati impegnati in tali organi.
2.4 I magistrati devono comunicare al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e al Consiglio Superiore della Magistratura i propri provvedimenti di nomina, trasferimento e cessazione. I dati così acquisiti sono inseriti in detto archivio, al pari delle informative di volta in volta trasmesse dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.	2.4 I magistrati devono comunicare al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e al Consiglio Superiore della Magistratura i propri provvedimenti di nomina, trasferimento e cessazione. I dati così acquisiti sono inseriti in detto archivio, al pari delle informative di volta in volta trasmesse dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
2.5 Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono segnalate le eventuali pendenze disciplinari e paradisciplinari dei predetti magistrati.	2.5 Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono segnalate le eventuali pendenze disciplinari e paradisciplinari dei predetti magistrati.
2.6 Il C.S.M. richiede al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in spirito di collaborazione istituzionale, l'invio degli elenchi relativi ai magistrati che operano quali giudici tributari, aggiornandolo semestralmente.	2.6 Il C.S.M. richiede al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in spirito di collaborazione istituzionale, l'invio degli elenchi relativi ai magistrati che operano quali giudici tributari, aggiornandolo semestralmente.
2.7 Il Consiglio Superiore stabilisce un'interlocuzione permanente con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al fine di fornire notizie sui vincitori di concorso, prima della loro nomina, inerenti l'eventuale pendenza di procedimenti disciplinari e paradisciplinari a loro carico, o di altre circostanze suscettibili di rilevanza.	2.7 Il Consiglio Superiore stabilisce un'interlocuzione permanente con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al fine di fornire notizie sui vincitori di concorso, prima della loro nomina, inerenti l'eventuale pendenza di procedimenti disciplinari e paradisciplinari a loro carico, o di altre circostanze suscettibili di rilevanza.
Articolo 3	Articolo 3
<i>Attività vietate</i>	<i>Attività vietate</i>
3.1 I magistrati non possono svolgere attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti.	3.1 I magistrati non possono svolgere attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti. I magistrati non possono svolgere l'incarico di



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

	componente o Presidente del Comitato di Sorveglianza delle grandi imprese in amministrazione straordinaria, di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 270/1999.
3.2 Sono vietati gli incarichi di giustizia sportiva.	3.2 Sono vietati gli incarichi di giustizia sportiva.
3.3 Sono vietate l'organizzazione di scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso al pubblico impiego alle magistrature, e alle altre professioni legali nonché la partecipazione, sotto qualsiasi forma ed indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica di tali scuole ovvero lo svolgimento presso di esse di attività di docenza, anche in via occasionale.	3.3 Sono vietate l'organizzazione di scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso al pubblico impiego alle magistrature, e alle altre professioni legali nonché la partecipazione, sotto qualsiasi forma ed indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica di tali scuole ovvero lo svolgimento presso di esse di attività di docenza, anche in via occasionale.
3.4 Sono vietati gli incarichi diversi da quelli di insegnamento non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge, conferiti da enti destinati ad operare entro l'ambito di una limitata circoscrizione territoriale - per tali intendendosi sia gli enti territoriali sia le diramazioni locali di enti non territoriali - sia pubblici sia con finanziamento, sovvenzione o partecipazione pubblica, che operano nel territorio della Regione ove è collocato l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato. Per gli incarichi di insegnamento dovranno comunque essere attentamente valutati, anche da parte del magistrato richiedente, eventuali profili di pregiudizio che, avuto riguardo alle funzioni svolte e al soggetto da cui proviene l'incarico, potessero derivare per il prestigio o per l'immagine di indipendenza e imparzialità.	3.4 Sono vietati gli incarichi diversi da quelli di insegnamento non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge, conferiti da enti destinati ad operare entro l'ambito di una limitata circoscrizione territoriale - per tali intendendosi sia gli enti territoriali sia le diramazioni locali di enti non territoriali - sia pubblici sia con finanziamento, sovvenzione o partecipazione pubblica, che operano nel territorio della Regione ove è collocato l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato. Per gli incarichi di insegnamento dovranno comunque essere attentamente valutati, anche da parte del magistrato richiedente, eventuali profili di pregiudizio che, avuto riguardo alle funzioni svolte e al soggetto da cui proviene l'incarico, potessero derivare per il prestigio o per l'immagine di indipendenza e imparzialità.
3.5 Sono vietati gli incarichi che in concreto implicano l'assunzione di ruoli incidenti direttamente sull'amministrazione attiva e/o di controllo degli enti conferenti oppure di mediazione dei conflitti, anche come arbitro irrituale o terzo arbitratore. Alcun rilievo hanno in proposito le dichiarazioni del magistrato o le prospettazioni dell'istituzione circa impegni di futura astensione dalla partecipazione a tali parti dell'attività, dovendo essere al riguardo considerate in via esclusiva le previsioni degli atti istitutivi o regolamentari.	3.5 Sono vietati gli incarichi che in concreto implicano l'assunzione di ruoli incidenti direttamente sull'amministrazione attiva e/o di controllo degli enti conferenti oppure di mediazione dei conflitti, anche come arbitro irrituale o terzo arbitratore. Alcun rilievo hanno in proposito le dichiarazioni del magistrato o le prospettazioni dell'istituzione circa impegni di futura astensione dalla partecipazione a tali parti dell'attività, dovendo essere al riguardo considerate in via esclusiva le previsioni degli atti istitutivi o regolamentari.
3.6 Salvo eccezionali situazioni da valutarsi in	3.6 Salvo eccezionali situazioni da valutarsi in



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

concreto, non sono autorizzabili gli incarichi, anche se richiesti separatamente, allorché comportino un impegno complessivo orario, computato per anno solare, superiore alle 80 ore (dicesi ottanta).	concreto, non sono autorizzabili gli incarichi, anche se richiesti separatamente, allorché comportino un impegno complessivo orario, computato per anno solare, superiore alle 80 ore (dicesi ottanta).
Articolo 4	Articolo 4
<i>Incarichi soggetti ad autorizzazione</i>	<i>Incarichi soggetti ad autorizzazione</i>
4.1 Gli incarichi, che non si risolvono nelle attività indicate ai precedenti articoli 1, 2 e 3, sono sottoposti al vaglio del C.S.M., affinché ne valuti l'autorizzabilità, secondo le disposizioni contenute nella Parte Terza della presente circolare.	4.1 Gli incarichi, che non si risolvono nelle attività indicate ai precedenti articoli 1, 2 e 3, sono sottoposti al vaglio del C.S.M., affinché ne valuti l'autorizzabilità, secondo le disposizioni contenute nella Parte Terza della presente circolare.
In particolare, richiedono l'autorizzazione consiliare:	In particolare, richiedono l'autorizzazione consiliare:
1. gli incarichi di insegnamento, secondo le specifiche indicazioni di cui al successivo art. 5;	1. gli incarichi di insegnamento, secondo le specifiche indicazioni di cui al successivo art. 5;
2. gli incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati non specificamente individuati;	2. gli incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati non specificamente individuati;
3. gli incarichi conferiti dalla legge direttamente a magistrati, considerati fungibili (vale a dire previsti in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie);	3. gli incarichi conferiti dalla legge direttamente a magistrati, considerati fungibili (vale a dire previsti in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie);
4. gli incarichi conferiti da legge regionale e da legge delle Province autonome di Trento e Bolzano;	4. gli incarichi conferiti da legge regionale e da legge delle Province autonome di Trento e Bolzano;
5. gli incarichi conferiti dalla Presidenza della Repubblica, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Corte Costituzionale, dal Parlamento e sue Commissioni, dai Ministeri, dalle Autorità amministrative indipendenti;	5. gli incarichi conferiti dalla Presidenza della Repubblica, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Corte Costituzionale, dal Parlamento e sue Commissioni, dai Ministeri, dalle Autorità amministrative indipendenti;
6. gli incarichi conferiti da federazioni od organizzazioni sportive, diversi da quelli di cui all' articolo 2.2.;	6. gli incarichi conferiti da federazioni od organizzazioni sportive, diversi da quelli di cui all' articolo 2.2.;



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021

<p>7. gli incarichi conferiti da enti pubblici funzionali all'attuazione di primari valori costituzionali (partecipazione a Comitati di Bioetica operanti presso istituzioni sanitarie, per la prevenzione del mobbing o per la deontologia delle professioni); gli incarichi conferiti dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di <i>Istitution building</i>, di formazione di magistrati o funzionari, di consulenza per specifiche tematiche giuridiche;</p>	<p>7. gli incarichi conferiti da enti pubblici funzionali all'attuazione di primari valori costituzionali (partecipazione a Comitati di Bioetica operanti presso istituzioni sanitarie, per la prevenzione del mobbing o per la deontologia delle professioni); gli incarichi conferiti dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di <i>Istitution building</i>, di formazione di magistrati o funzionari, di consulenza per specifiche tematiche giuridiche;</p>
<p>8. gli incarichi conferiti da enti pubblici, salvo quanto previsto agli articoli 2.4 e 2.5;</p>	<p>8. gli incarichi conferiti da enti pubblici, salvo quanto previsto agli articoli 2.4 e 2.5;</p>
<p>4.2 Gli incarichi conferiti da privati, che non si risolvono nelle attività indicate al successivo art. 5, sono autorizzabili allorché sussista un effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico e sempre che siano escluse situazioni pregiudizievoli, anche solo potenzialmente, per l'immagine di imparzialità del magistrato e per il prestigio della magistratura. Inoltre, l'effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico, desunto anche dalle finalità istitutive dell'ente conferente, deve essere espressamente motivato.</p>	<p>4.2 Gli incarichi conferiti da privati, che non si risolvono nelle attività indicate al successivo art. 5, sono autorizzabili allorché sussista un effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico e sempre che siano escluse situazioni pregiudizievoli, anche solo potenzialmente, per l'immagine di imparzialità del magistrato e per il prestigio della magistratura. Inoltre, l'effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico, desunto anche dalle finalità istitutive dell'ente conferente, deve essere espressamente motivato.</p>
<p>4.2bisE' altresì soggetta ad autorizzazione, da rilasciare secondo i criteri del capo che precede, la partecipazione, programmata, continuativa e non occasionale, anche se gratuita, a trasmissioni televisive, radiofoniche ovvero diffuse per via telematica o informatica, da chiunque gestite, nelle quali vengono trattate specifiche vicende giudiziarie ancora non definite nelle sedi competenti.</p>	<p>4.2bisE' altresì soggetta ad autorizzazione, da rilasciare secondo i criteri del capo che precede, la partecipazione, programmata, continuativa e non occasionale, anche se gratuita, a trasmissioni televisive, radiofoniche ovvero diffuse per via telematica o informatica, da chiunque gestite, nelle quali vengono trattate specifiche vicende giudiziarie ancora non definite nelle sedi competenti.</p>
<p>4.3 Il Consiglio Superiore della Magistratura, ove proceda direttamente al conferimento di incarichi extragiudiziari, provvede d'ufficio anche alla valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di autorizzabilità di cui alla seguente Parte II.</p>	<p>4.3 Il Consiglio Superiore della Magistratura, ove proceda direttamente al conferimento di incarichi extragiudiziari, provvede d'ufficio anche alla valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di autorizzabilità di cui alla seguente Parte II.</p>



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

Articolo 5	Articolo 5
<i>L'attività di docenza e le attività ad essa assimilabili</i>	<i>L'attività di docenza e le attività ad essa assimilabili</i>
<p>5.1 Sono autorizzabili, fermi restando i divieti di cui all'art. 3, gli incarichi di docenza, le conferenze, i seminari, i convegni, gli incontri di studio o le attività similari retribuiti conferiti da:</p>	<p>5.1 Sono autorizzabili, fermi restando i divieti di cui all'art. 3, gli incarichi di docenza, le conferenze, i seminari, i convegni, gli incontri di studio o le attività similari retribuiti conferiti da:</p>
<p>1. enti pubblici o da amministrazioni pubbliche;</p>	<p>1. università pubbliche, enti pubblici o da amministrazioni pubbliche;</p>
<p>2. persone giuridiche di diritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese tutte le Forze di polizia, a livello sia centrale sia locale;</p>	<p>2. persone giuridiche di diritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese tutte le Forze di polizia, a livello sia centrale sia locale;</p>
<p>3. enti od organismi internazionali, dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di <i>Istitution building</i>, volti anche alla formazione di magistrati o funzionari;</p>	<p>c) enti od organismi internazionali, dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di <i>Istitution building</i>, volti anche alla formazione di magistrati o funzionari;</p>
<p>4. enti privati.</p>	<p>d) enti privati che abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente l'attività formativa o scientifica in ambito giuridico e che abbiano rilevanza nazionale; in caso di società inserite in un gruppo societario, sarà valutato anche l'oggetto sociale delle società controllanti e controllate; sarà in ogni caso valutata la sede principale di svolgimento dell'attività dell'ente conferente al fine di verificare eventuali situazioni pregiudizievoli, anche solo potenzialmente, per l'immagine di imparzialità del magistrato e per il prestigio della magistratura.</p>



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

5.2 In relazione alle attività di cui al presente articolo, sono equiparati agli enti pubblici le università private, non telematiche, di primario rilievo nazionale.	5.2 In relazione alle attività di cui al presente articolo, sono equiparati agli enti pubblici le università non statali , non telematiche, di primario rilievo nazionale.
5.3 Gli incarichi sopra indicati sono autorizzati nelle forme previste dai successivi articoli 16,17 e 19 diversificate in ragione del loro oggetto e del soggetto conferente.	5.3 Gli incarichi sopra indicati sono autorizzati nelle forme previste dai successivi articoli 16,17 e 19 diversificate in ragione del loro oggetto e del soggetto conferente.
Articolo 6	Articolo 6
<i>Richiesta di quesito sull'autorizzabilità di un incarico</i>	<i>Richiesta di quesito sull'autorizzabilità di un incarico</i>
6.1 Il magistrato, il quale ha intenzione di intraprendere un'attività per la quale possa configurarsi il dubbio se si tratti di attività soggetta ad autorizzazione, può formulare al C.S.M. apposito quesito, allegando i documenti disponibili, così da porre il Consiglio in grado di decidere con piena conoscenza di tutti gli elementi concreti della fattispecie in esame e di deliberare eventualmente l'autorizzazione.	6.1 Il magistrato, il quale ha intenzione di intraprendere un'attività per la quale possa configurarsi il dubbio se si tratti di attività soggetta ad autorizzazione, può formulare al C.S.M. apposito quesito, allegando i documenti disponibili, così da porre il Consiglio in grado di decidere con piena conoscenza di tutti gli elementi concreti della fattispecie in esame e di deliberare eventualmente l'autorizzazione.
PARTE SECONDA - CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	PARTE SECONDA - CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
Articolo 7	Articolo 7
<i>Ambito della valutazione da parte del Csm</i>	<i>Ambito della valutazione da parte del Csm</i>
7.1 L'autorizzazione del C.S.M. è sempre subordinata al positivo riscontro della compatibilità dell'incarico con:	7.1 L'autorizzazione del C.S.M. è sempre subordinata al positivo riscontro della compatibilità dell'incarico – tenuto conto dell'impegno ad esso relativo - con:
a) le esigenze di servizio e il contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie, in particolare laddove l'incarico comporti spostamenti all'estero o in località distanti dalla sede di servizio. Per gli	a) le esigenze di servizio e il contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie, in particolare laddove l'incarico comporti spostamenti all'estero o in località distanti dalla sede di servizio. Per gli



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

<p>incarichi di docenza rientranti nei limiti indicati all'articolo 16 e per quelli da svolgere presso le SSLP, si presume il positivo riscontro della compatibilità con le esigenze di servizio;</p>	<p>incarichi di docenza rientranti nei limiti indicati all'articolo 16 e per quelli da svolgere presso le SSLP, fermo quanto disposto dal comma 5, si presume il positivo riscontro della compatibilità con le esigenze di servizio;</p>
<p>b) le funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato, dovendosi evitare che il prestigio come pure i valori dell'indipendenza ed imparzialità siano oppure appaiano compromessi o anche soltanto esposti a rischio, per effetto di gratificazioni o compensi collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei all'amministrazione della giustizia.</p>	<p>b) le funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato, dovendosi evitare che il prestigio come pure i valori dell'indipendenza ed imparzialità siano oppure appaiano compromessi o anche soltanto esposti a rischio, per effetto di gratificazioni o compensi collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei all'amministrazione della giustizia.</p>
<p>7.2 Il tipo di incarico (insegnamento, studio, ricerca e attività ad esse assimilabili) non esclude, anche tenuto conto del parere espresso sia dai Dirigenti sia dai Consigli giudiziari ovvero dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, valutazioni di opportunità riferite al soggetto conferente, anche se di natura pubblica.</p>	<p>7.2 Il tipo di incarico (insegnamento, studio, ricerca e attività ad esse assimilabili) non esclude, anche tenuto conto del parere espresso sia dai Dirigenti sia dai Consigli giudiziari ovvero dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, valutazioni di opportunità riferite al soggetto conferente, anche se di natura pubblica.</p>
<p>7.3 Il C.S.M. valuta l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione anche in relazione alla natura dell'incarico, alla sua durata e all'impegno che esso comporta, sia in fase di preparazione sia in fase di effettivo espletamento, nonché all'entità del compenso eventualmente previsto. Tiene anche conto del numero complessivo dei magistrati impiegati per quella attività dallo stesso soggetto conferente.</p>	<p>7.3 Il C.S.M. valuta l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione anche in relazione alla natura dell'incarico, alla sua durata e all'impegno che esso comporta, sia in fase di preparazione sia in fase di effettivo espletamento, nonché all'entità del compenso eventualmente previsto. Tiene anche conto del numero complessivo dei magistrati impiegati per quella attività dallo stesso soggetto conferente.</p>
<p>7.4 Nel valutare l'opportunità dell'autorizzazione, il C.S.M. considera il numero e il tipo degli incarichi espletati dal magistrato interessato nel corso dell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agli incarichi che risultano ancora in corso di svolgimento. Si tiene, inoltre, conto degli incarichi, oggetto di separata istanza di autorizzazione, per i quali è in corso l'istruttoria da parte del Consiglio, nonché di qualsiasi altra informazione riguardante il magistrato interessato.</p>	<p>7.4 Nel valutare l'opportunità dell'autorizzazione, il C.S.M. considera il numero e il tipo degli incarichi espletati dal magistrato interessato nel corso dell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agli incarichi che risultano ancora in corso di svolgimento. Si tiene, inoltre, conto degli incarichi, oggetto di separata istanza di autorizzazione, per i quali è in corso l'istruttoria da parte del Consiglio, nonché di qualsiasi altra informazione riguardante il magistrato interessato.</p>
	<p>7.5 Ai fini della valutazione di cui al par. 7.1 lett. a), il C.S.M. valuta l'eventuale sussistenza, nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione, di ritardi nel deposito dei provvedimenti, che siano significativi per durata o numero.</p>



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021

Articolo 8	Articolo 8
<i>Durata dell'autorizzazione</i>	<i>Durata dell'autorizzazione</i>
8.1 L'autorizzazione è rilasciata per la durata dell'incarico. Nel caso di incarico di durata indeterminata o superiore a 3 anni, alla scadenza del triennio deve essere rinnovata la richiesta di autorizzazione aggiornando la relativa documentazione: ciò al fine di consentire al Consiglio Superiore della Magistratura di verificare se perduri la compatibilità coi requisiti di cui al presente articolo, tenendo anche conto del protrarsi dell'incarico stesso.	8.1 L'autorizzazione è rilasciata per la durata dell'incarico. Nel caso di incarico di durata indeterminata o superiore a 3 anni, alla scadenza del triennio deve essere rinnovata la richiesta di autorizzazione aggiornando la relativa documentazione: ciò al fine di consentire al Consiglio Superiore della Magistratura di verificare se perduri la compatibilità coi requisiti di cui al presente articolo, tenendo anche conto del protrarsi dell'incarico stesso.
Articolo 9	Articolo 9
<i>Oneri per il magistrato successivi all'autorizzazione</i>	<i>Oneri per il magistrato successivi all'autorizzazione</i>
9.1 Al termine dell'incarico di durata superiore a un anno, il magistrato deve trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le statistiche comparate del lavoro svolto durante il periodo di espletamento dell'incarico. Ciò avviene per il tramite del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che esprime le sue valutazioni sentito il dirigente dell'Ufficio.	9.1 Al termine dell'incarico di durata superiore a un anno, il magistrato deve trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le statistiche comparate del lavoro svolto durante il periodo di espletamento dell'incarico. Ciò avviene per il tramite del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che esprime le sue valutazioni sentito il dirigente dell'Ufficio.
Articolo 10	Articolo 10
<i>Condizioni soggettive ostative all'autorizzazione</i>	<i>Condizioni soggettive ostative all'autorizzazione</i>
10.1 Per i magistrati nei cui confronti è pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, oppure hanno in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale	10.1 Per i magistrati nei cui confronti è pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, oppure hanno in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

G.B.R.

<p>ovvero è stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, il C.S.M. provvede negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la pendenza di detti procedimenti, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, pregiudica per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario.</p>	<p>ovvero è stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, il C.S.M. provvede negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la pendenza di detti procedimenti, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, pregiudica per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario.</p>
<p>10.2 Sono immediatamente revocate le autorizzazioni concesse a magistrati sottoposti alle misure della custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e/o della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ed ai magistrati condannati, anche in primo grado, salvo che la revoca possa pregiudicare irreparabilmente la procedura nella quale s'inserisce l'attività autorizzata.</p>	<p>10.2 Sono immediatamente revocate le autorizzazioni concesse a magistrati sottoposti alle misure della custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e/o della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ed ai magistrati condannati, anche in primo grado, salvo che la revoca possa pregiudicare irreparabilmente la procedura nella quale s'inserisce l'attività autorizzata.</p>
<p>10.3 Non possono essere rilasciate autorizzazioni né designati per incarichi i magistrati che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi 10 anni, oppure sanzionati disciplinarmente negli ultimi cinque anni computati a decorrere dalla sentenza definitiva e/o trasferiti d'ufficio in via cautelare negli ultimi tre anni computati a decorrere dalla data di pronuncia di tale provvedimento cautelare, eccettuato il caso in cui il trasferimento sia stato disposto in forza degli artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, ovvero per incompatibilità <i>ex art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511</i>, in quest'ultimo caso si applica il disposto dell'articolo 10.1. Il Consiglio ha facoltà di derogare al predetto divieto in relazione alla natura dei fatti oggetto del procedimento disciplinare.</p>	<p>10.3 Non possono essere rilasciate autorizzazioni né designati per incarichi i magistrati che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi 10 anni, oppure sanzionati disciplinarmente negli ultimi cinque anni computati a decorrere dalla sentenza definitiva e/o trasferiti d'ufficio in via cautelare negli ultimi tre anni computati a decorrere dalla data di pronuncia di tale provvedimento cautelare, eccettuato il caso in cui il trasferimento sia stato disposto in forza degli artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, ovvero per incompatibilità <i>ex art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511</i>, in quest'ultimo caso si applica il disposto dell'articolo 10.1. Il Consiglio ha facoltà di derogare al predetto divieto in relazione alla natura dei fatti oggetto del procedimento disciplinare.</p>
<p>10.4 Il C.S.M., anche oltre i termini temporali di cui al precedente 10.3, mantiene integro il proprio potere valutativo e può provvedere negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la condanna per delitto non colposo o la condanna disciplinare, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, possono pregiudicare per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine</p>	<p>10.4 Il C.S.M., anche oltre i termini temporali di cui al precedente 10.3, mantiene integro il proprio potere valutativo e può provvedere negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la condanna per delitto non colposo o la condanna disciplinare, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, possono pregiudicare per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine</p>



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021

giudiziario.	giudiziario.
Articolo 11	Articolo 11
<i>Incarichi richiesti dai dirigenti degli uffici giudiziari</i>	<i>Incarichi richiesti dai dirigenti degli uffici giudiziari</i>
<p>11.1 I titolari di uffici direttivi possono essere autorizzati ad accettare incarichi extragiudiziari diversi da quelli loro attribuiti dalla legge in ragione dell'Ufficio stesso, solo in base ad una valutazione di opportunità che, oltre ai criteri generali di cui all'articolo 6, tenga conto della speciale natura e della estrema delicatezza e complessità delle funzioni direttive, nonché dell'impegno particolarmente gravoso e costante che esse richiedono.</p>	<p>11.1 I titolari di uffici direttivi possono essere autorizzati ad accettare incarichi extragiudiziari diversi da quelli loro attribuiti dalla legge in ragione dell'Ufficio stesso, solo in base ad una valutazione di opportunità che, oltre ai criteri generali di cui all'articolo 6, tenga conto della speciale natura e della estrema delicatezza e complessità delle funzioni direttive, nonché dell'impegno particolarmente gravoso e costante che esse richiedono.</p>
<p>11.2 Resta fermo il divieto di cui all'art. 17 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, posto per i Presidenti di Corte di appello e per i Procuratori Generali della Repubblica, di assumere alcun incarico fuori dalla residenza, tranne quelli attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto del Presidente della Repubblica.</p>	<p>11.2 Resta fermo il divieto di cui all'art. 17 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, posto per i Presidenti di Corte di appello e per i Procuratori Generali della Repubblica, di assumere alcun incarico fuori dalla residenza, tranne quelli attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto del Presidente della Repubblica.</p>
Articolo 12	Articolo 12
<i>Incarichi richiesti dai magistrati collocati fuori ruolo</i>	<i>Incarichi richiesti dai magistrati collocati fuori ruolo</i>
<p>12.1 I magistrati collocati fuori ruolo, considerata la generica formulazione dell'art. 16 R.D. 12/41 nonché l'esigenza anche per tali magistrati di assicurare che l'assunzione di incarichi non risulti incompatibile con il loro <i>status</i>, sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione del Consiglio, che valuta la compatibilità dell'incarico con i valori dell'indipendenza e dell'imparzialità della funzione giurisdizionale.</p>	<p>12.1 I magistrati collocati fuori ruolo, considerata la generica formulazione dell'art. 16 R.D. 12/41 nonché l'esigenza anche per tali magistrati di assicurare che l'assunzione di incarichi non risulti incompatibile con il loro <i>status</i>, sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione del Consiglio, che valuta la compatibilità dell'incarico con i valori dell'indipendenza e dell'imparzialità della funzione giurisdizionale.</p>
<p>12.2 La valutazione della compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio del magistrato collocato fuori ruolo dunque</p>	<p>12.2 La valutazione della compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio del magistrato collocato fuori ruolo dunque</p>



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

l'espressione del relativo parere, è rimessa, invece, al soggetto istituzionale presso cui il magistrato stesso svolge le funzioni extragiudiziarie.	l'espressione del relativo parere, è rimessa, invece, al soggetto istituzionale presso cui il magistrato stesso svolge le funzioni extragiudiziarie.
12.3 L'autorizzazione del Consiglio non è richiesta nel caso in cui si tratti di incarico da conferire a Magistrato addetto al Ministero di Giustizia per attività istituzionali del Dicastero.	12.3 L'autorizzazione del Consiglio non è richiesta nel caso in cui si tratti di incarico da conferire a Magistrato addetto al Ministero di Giustizia per attività istituzionali del Dicastero.
Articolo 13	Articolo 13
<i>Valutazioni rimesse ai dirigenti degli uffici giudiziari, ai Consigli giudiziari ed al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione</i>	<i>Valutazioni rimesse ai dirigenti degli uffici giudiziari, ai Consigli giudiziari ed al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione</i>
13.1 I dirigenti degli uffici ed il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, nel rendere responsabilmente il parere di loro competenza secondo le previsioni contenute nella successiva Parte Terza, devono esprimersi in maniera esaustiva sulla compatibilità dell'incarico richiesto con l'attività professionale espletata dall'istante,tenendo conto degli eventuali profili di pregiudizio per il prestigio o per l'immagine di indipendenza e imparzialità del magistrato, oltre che pronunziarsi sulla compatibilità dell'incarico richiesto con l'attività del richiedente, anche considerando i livelli di laboriosità ed i tempi di deposito delle motivazioni dei provvedimenti adottati.	13.1 I dirigenti degli uffici ed il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, nel rendere responsabilmente il parere di loro competenza secondo le previsioni contenute nella successiva Parte Terza, devono esprimersi in maniera esaustiva sulla compatibilità dell'incarico richiesto con l'attività professionale espletata dall'istante,tenendo conto degli eventuali profili di pregiudizio per il prestigio o per l'immagine di indipendenza e imparzialità del magistrato, oltre che pronunziarsi sulla compatibilità dell'incarico richiesto con l'attività del richiedente, anche considerando i livelli di laboriosità ed i tempi di deposito delle motivazioni dei provvedimenti adottati. Il parere deve in particolare indicare se nell'anno che precede la data della domanda di autorizzazione siano maturati ritardi nel deposito dei provvedimenti o comunque nel compimento di attività giudiziarie; al parere deve comunque essere allegato prospetto dei ritardi, indicativo di numero e durata degli stessi.
13.2 I dirigenti degli uffici effettuano le designazioni di loro competenza secondo la previsione contenuta al precedente articolo 1.2.	13.2 I dirigenti degli uffici effettuano le designazioni di loro competenza secondo la previsione contenuta al precedente articolo 1.2.
PARTE TERZA – LE PROCEDURE	PARTE TERZA – LE PROCEDURE



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
 Protocollo P 20928/2021

G.B.R.

Articolo 14	Articolo 14
<i>Procedura ordinaria e semplificata</i>	<i>Procedura ordinaria e semplificata</i>
14.1 Gli incarichi extragiudiziari sono autorizzati mediante procedura ordinaria o procedura semplificata.	14.1 Gli incarichi extragiudiziari sono autorizzati mediante procedura ordinaria o procedura semplificata.
14.2 La procedura semplificata è prevista esclusivamente per gli incarichi di docenza indicati all'articolo 16, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19.	14.2 La procedura semplificata è prevista esclusivamente: a) per gli incarichi di docenza indicati all'articolo 16, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19; b) per gli incarichi di componenti di commissioni studio, purchè a titolo gratuito e per durata non superiore a sei mesi, conferiti dal Parlamento e sue Commissioni e dai Ministeri; in questi casi l'attività richiesta non può comunque essere iniziata prima della delibera autorizzativa consiliare; c) per gli incarichi di componente della commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio di libere professioni, ad eccezione di tutti gli incarichi nei quali la presenza di magistrati nella commissione d'esame sia prevista in via obbligatoria dalla legge, ivi compresi quelli per la commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per i quali si applica l'articolo 1, comma 5, della presente circolare.
14.3 Tutti gli incarichi, per l'autorizzazione dei quali non siano specificamente indicate le prescrizioni da seguirsi, sono sottoposti alla procedura ordinaria.	14.3 Tutti gli incarichi, per l'autorizzazione dei quali non siano specificamente indicate le prescrizioni da seguirsi, sono sottoposti alla procedura ordinaria.
Articolo 15	Articolo 15
<i>Termini del procedimento e modalità di invio della richiesta di autorizzazione</i>	<i>Termini del procedimento e modalità di invio della richiesta di autorizzazione</i>
15.1 La richiesta di autorizzazione deve essere trasmessa almeno 40 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'espletamento dell'incarico ed il Consiglio delibera entro 30	15.1 La richiesta di autorizzazione deve essere trasmessa almeno 40 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'espletamento dell'incarico ed il Consiglio delibera entro 30



S.S.A.



Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

<p>giorni dalla effettiva ricezione della completa documentazione, da inviarsi contestualmente alla domanda. In caso di motivata assoluta urgenza, non imputabile al richiedente, quest'ultimo può avanzare richiesta anche oltre i termini suddetti.</p>	<p>giorni dalla effettiva ricezione della completa documentazione, da inviarsi contestualmente alla domanda. In caso di motivata assoluta urgenza, non imputabile al richiedente, quest'ultimo può avanzare richiesta anche oltre i termini suddetti.</p>
<p>15.2 L'attività richiesta non può comunque essere iniziata prima della delibera autorizzativa consiliare ovvero, in caso di silenzio-assenso, prima del decorso del termine di 30 giorni, di cui all'art. 18.1 Per gli incarichi astrattamente autorizzabili con la procedura semplificata di cui all'art. 17 e per quelli di docenza assoggettati alla procedura di cui all'art. 19, il magistrato, assumendosene ogni responsabilità, può iniziare l'attività richiesta prima del decorso dei termini sopra indicati, purché abbia indicato la ragione, a lui non attribuibile, per la quale non è stato possibile attendere il formarsi del silenzio-assenso; tale facoltà non può riconoscersi laddove sia stato formulato e comunicato al magistrato interessato un parere contrario all'espletamento dell'incarico da parte del dirigente chiamato ad esprimerlo.</p>	<p>15.2 L'attività richiesta non può comunque essere iniziata prima della delibera autorizzativa consiliare ovvero, in caso di silenzio-assenso, prima del decorso del termine di 30 giorni, di cui all'art. 18.1 Per gli incarichi astrattamente autorizzabili con la procedura semplificata di cui all'art. 16, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 14, comma 2, lett. b), e per quelli di docenza assoggettati alla procedura di cui all'art. 19, il magistrato, assumendosene ogni responsabilità, può iniziare l'attività richiesta prima del decorso dei termini sopra indicati, purché abbia indicato la ragione, a lui non attribuibile, per la quale non è stato possibile attendere il formarsi del silenzio-assenso; tale facoltà non può riconoscersi laddove sia stato formulato e comunicato al magistrato interessato un parere contrario all'espletamento dell'incarico da parte del dirigente chiamato ad esprimerlo.</p>
<p>15.3 Tutti i magistrati, con esclusione di quelli collocati fuori del ruolo organico della magistratura, devono, a pena di irricevibilità, compilare ed inoltrare la domanda di autorizzazione mediante il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, secondo le istruzioni contenute nel <i>vademecum</i> consultabile sul medesimo sito.</p>	<p>15.3 Tutti i magistrati, con esclusione di quelli collocati fuori del ruolo organico della magistratura, devono, a pena di irricevibilità, compilare ed inoltrare la domanda di autorizzazione mediante il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, secondo le istruzioni contenute nel <i>vademecum</i> consultabile sul medesimo sito.</p>
<p>15.4 Il richiedente inoltra la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extragiudiziario, corredata dalla prescritta documentazione in originale, al dirigente dell'ufficio.</p>	<p>15.4 Il richiedente inoltra la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extragiudiziario, corredata dalla prescritta documentazione in originale, al dirigente dell'ufficio.</p>
<p>15.5 Il dirigente dell'ufficio giudiziario, reso il parere di cui all'art. 16.2. lett. i) o 17.2. lett. l) nei termini ivi indicati, la trasmette, unitamente alla documentazione in originale, al C.S.M.</p>	<p>15.5 Il dirigente dell'ufficio giudiziario, reso il parere di cui all'art. 16.2. lett. i) o 17.2. lett. l) nei termini ivi indicati, la trasmette, unitamente alla documentazione in originale, al C.S.M.</p>
<p>15.6 Contestualmente, quando si tratta di incarichi per i quali è prescritta la procedura ordinaria, il dirigente trasmette copia della richiesta, del proprio parere e della documentazione al Consiglio giudiziario o al</p>	<p>15.6 Contestualmente, quando si tratta di incarichi per i quali è prescritta la procedura ordinaria, il dirigente trasmette copia della richiesta, del proprio parere e della documentazione al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della</p>



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, affinché rendano il necessario parere di loro rispettiva competenza.	Corte di Cassazione, affinché rendano il necessario parere di loro rispettiva competenza.
15.7 Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione provvedono ad inoltrare al C.S.M. il parere di loro competenza, reso nei termini previsti all'articolo 17.	15.7 Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione provvedono ad inoltrare al C.S.M. il parere di loro competenza, reso nei termini previsti all'articolo 17.
15.8 Le richieste di autorizzazione non compilate, né inoltrate nelle forme previste sono dichiarate irricevibili con deliberazione della Commissione e restituite immediatamente all'ufficio di appartenenza per l'eventuale riproposizione mediante il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it , secondo le istruzioni contenute nel vademecum consultabile sul medesimo sito.	15.8 Le richieste di autorizzazione non compilate, né inoltrate nelle forme previste sono dichiarate irricevibili con deliberazione della Commissione e restituite immediatamente all'ufficio di appartenenza per l'eventuale riproposizione mediante il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it , secondo le istruzioni contenute nel vademecum consultabile sul medesimo sito.
15.9. Le istanze di autorizzazione incomplete, con documentazione insufficiente o prive delle richieste dei prescritti pareri sono dichiarate improcedibili con deliberazione della Commissione e restituite immediatamente all'ufficio di appartenenza per le necessarie integrazioni.	15.9. Le istanze di autorizzazione incomplete, con documentazione insufficiente o prive delle richieste dei prescritti pareri sono dichiarate improcedibili con deliberazione della Commissione e restituite immediatamente all'ufficio di appartenenza per le necessarie integrazioni.
15.10 Il termine per la deliberazione del Consiglio Superiore riprende a decorrere dall'inizio dalla data di ricezione dell'integrazione della documentazione mancante.	15.10 Il termine per la deliberazione del Consiglio Superiore riprende a decorrere dall'inizio dalla data di ricezione dell'integrazione della documentazione mancante.
Articolo 16	Articolo 16
<i>Incarichi autorizzabili con procedura semplificata. Contenuto della domanda e documentazione richiesta</i>	<i>Incarichi autorizzabili con procedura semplificata. Contenuto della domanda e documentazione richiesta</i>
16.1 Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 19, l'autorizzazione è concessa mediante procedura semplificata per gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari, conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti) che, ove non riguardanti i magistrati indicati all'articolo 17.2 , anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore uguale o inferiore a 25 e/o per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo	16.1 Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 19, l'autorizzazione è concessa mediante procedura semplificata per gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari, conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti) che, ove non riguardanti i magistrati indicati all'articolo 17.2 , anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore uguale o inferiore a 25 e/o per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

complessivo non superiore ad € 3.500,00, conferiti da:	complessivo inferiore ad € 3.500,00, conferiti da:
1. università pubbliche, enti pubblici o da amministrazioni pubbliche;	1. università pubbliche, enti pubblici o da amministrazioni pubbliche;
2. persone giuridiche di diritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese tutte le Forze di polizia, a livello sia centrale sia locale;	2. persone giuridiche di diritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese tutte le Forze di polizia, a livello sia centrale sia locale;
3. case editrici ed altri enti privati di formazione, in ogni caso di rilievo nazionale;	3. case editrici;
4. enti od organismi internazionali, dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di <i>Istitution building</i> , volti anche alla formazione di magistrati o funzionari;	4. altri enti privati aventi come oggetto sociale esclusivo o prevalente l'attività di formazione in campo giuridico, in ogni caso di effettivo rilievo nazionale;
	5. enti od organismi internazionali, dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di <i>Istitution building</i> , volti anche alla formazione di magistrati o funzionari.
In relazione alle attività di cui al presente articolo, sono equiparati agli enti pubblici le università private, non telematiche, di primario rilievo nazionale.	In relazione alle attività di cui al presente articolo, sono equiparati agli enti pubblici le università non statali , non telematiche, di primario rilievo nazionale.
	16.1 bis L'autorizzazione è concessa mediante procedura semplificata anche per gli incarichi di cui all'art. 14, comma 2, lettere b) e c).



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

<p>16.2 La richiesta di svolgimento di un incarico autorizzabile con procedura semplificata, deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, e deve essere così documentata:</p>	<p>16.2 La richiesta di svolgimento di un incarico autorizzabile con procedura semplificata, deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, e deve essere così documentata:</p>
<p>1. individuazione e natura giuridica del soggetto conferente (in caso di insegnamento universitario precisare se il titolare dell'insegnamento ufficiale svolge la libera professione e davanti a quali uffici giudiziari);</p>	<p>1. individuazione e natura giuridica del soggetto conferente (in caso di insegnamento universitario precisare se il titolare dell'insegnamento ufficiale svolge la libera professione e davanti a quali uffici giudiziari);</p>
<p>2. atto di designazione;</p>	<p>2. atto di designazione;</p>
<p>3. natura, durata, caratteristiche, modalità, luogo di svolgimento dell'incarico, con indicazione delle eventuali norme che lo prevedono; eventuale possibilità di un suo rinnovo; nonché, per gli incarichi di insegnamento, l'impegno orario e la precisazione del numero di ore da svolgere in ciascun anno solare in relazione all'incarico oggetto dell'istanza, considerati tutti gli incarichi svolti o da svolgere nel corso del medesimo anno solare e autocertificazione in ordine al non superamento della soglia oraria e/o monetaria prevista per la procedura semplificata;</p>	<p>3. natura, durata, caratteristiche, modalità, luogo di svolgimento dell'incarico, con indicazione delle eventuali norme che lo prevedono; eventuale possibilità di un suo rinnovo; nonché, per gli incarichi di insegnamento, l'impegno orario e la precisazione del numero di ore da svolgere in ciascun anno solare in relazione all'incarico oggetto dell'istanza, considerati tutti gli incarichi svolti o da svolgere nel corso del medesimo anno solare e autocertificazione in ordine al non superamento della soglia oraria e/o monetaria prevista per la procedura semplificata;</p>
<p>4. natura, durata e luogo di svolgimento di ogni altro incarico diverso dall'insegnamento richiesto o espletato nel corso del medesimo anno solare;</p>	<p>4. natura, durata e luogo di svolgimento di ogni altro incarico diverso dall'insegnamento richiesto o espletato nel corso del medesimo anno solare;</p>
<p>5. compensi eventualmente previsti sotto qualsiasi forma;</p>	<p>5. compensi eventualmente previsti sotto qualsiasi forma;</p>
<p>6. eventuali procedimenti trattati nell'ultimo triennio o in corso di trattazione davanti al magistrato interessato e al suo ufficio, nei quali sia stato o sia parte il soggetto (persona fisica, ente, rappresentante legale, etc.) da cui promana l'incarico;</p>	<p>6. eventuali procedimenti trattati nell'ultimo triennio o in corso di trattazione davanti al magistrato interessato e al suo ufficio, nei quali sia stato o sia parte il soggetto (persona fisica, ente, rappresentante legale, etc.) da cui promana l'incarico, nonché la società controllante dello stesso e il legale rappresentante della stessa;</p>
<p>7. autocertificazione attestante che per</p>	<p>7. autocertificazione attestante che per</p>



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

<p>quanto a conoscenza del magistrato, egli non ricorra nelle condizioni soggettive ostative individuate all'articolo 10 nonché non risultano pendenti procedimenti penali, disciplinari o paradisciplinari a suo carico, individuati secondo le indicazioni di cui all'articolo 17.2;</p>	<p>quanto a conoscenza del magistrato, egli non ricorra nelle condizioni soggettive ostative individuate all'articolo 10 nonché non risultano pendenti procedimenti penali, disciplinari o paradisciplinari a suo carico, individuati secondo le indicazioni di cui all'articolo 17.2;</p>
	<p>g bis) relazione inerente eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di attività giudiziarie intervenuti nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione;</p>
<p>8. dichiarazione dell'istante relativa ai rapporti di qualsiasi natura con il soggetto conferente l'incarico ovvero suoi dipendenti o associati, onde verificare l'assenza di quelle possibili situazioni di 'interferenza' con la natura ed il tipo delle funzioni svolte dal magistrato;</p>	<p>8. dichiarazione dell'istante relativa ai rapporti di qualsiasi natura con il soggetto conferente l'incarico ovvero suoi dipendenti o associati, ovvero, nel caso di ente privato, con eventuale società controllante dell'ente conferente, onde verificare l'assenza di quelle possibili situazioni di 'interferenza' con la natura ed il tipo delle funzioni svolte dal magistrato;</p>
<p>9. parere motivato del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza e, in caso di domanda proposta da magistrato ordinario in tirocinio, dei magistrati collaboratori), che, tenuto conto dei profili considerati dall'art. 13.1, deve essere espresso nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta del magistrato.</p>	<p>9. parere motivato del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza e, in caso di domanda proposta da magistrato ordinario in tirocinio, dei magistrati collaboratori), che, tenuto conto dei profili considerati dall'art. 13.1, deve essere espresso nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta del magistrato; il parere dovrà indicare se risultino, nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione, ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di altre attività giudiziarie.</p>
<p>16.3 Decorso tale termine, il richiedente trasmette al C.S.M. comunicazione, corredata da copia di tutta la documentazione depositata al dirigente dell'ufficio, nella quale dà atto che il parere è stato da lui richiesto ma non è stato tempestivamente espresso. Il C.S.M., in tal caso, può deliberare anche senza l'acquisizione di detto</p>	<p>16.3 Decorso tale termine, il richiedente trasmette al C.S.M. comunicazione, corredata da copia di tutta la documentazione depositata al dirigente dell'ufficio, nella quale dà atto che il parere è stato da lui richiesto ma non è stato tempestivamente espresso. Il C.S.M., in tal caso, può deliberare anche senza l'acquisizione di detto</p>



S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	19/11/2021
	Protocollo	P 20928/2021

parere.	parere.
16.4 Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.	16.4 Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.
Articolo 17	Articolo 17
<i>Incarichi autorizzabili con procedura ordinaria. Contenuto della domanda e documentazione richiesta</i>	<i>Incarichi autorizzabili con procedura ordinaria. Contenuto della domanda e documentazione richiesta</i>
17.1 L'autorizzazione segue la procedura ordinaria:	17.1 L'autorizzazione segue la procedura ordinaria:
a) per gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti), che, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore pari o superiore alle 26 e sino a 80 ore e/o un corrispettivo lordo complessivo pari o superiore ad € 3.500,00 conferiti dai medesimi soggetti già indicati all'articolo 16.1 o comunque di importo superiore a 500,00 euro lordi orari.	a) per gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti), che, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore pari o superiore alle 26 e sino a 80 ore e/o un corrispettivo lordo complessivo pari o superiore ad € 3.500,00 conferiti dai medesimi soggetti già indicati all'articolo 16.1 o comunque di importo superiore a 500,00 euro lordi orari.
b) per gli incarichi conferiti da università telematiche o da altri enti privati, diversi da quelli indicati all'articolo 16.1, indipendentemente dal monte ore e/o dal compenso previsti;	b) per gli incarichi conferiti da università telematiche o da altri enti privati, diversi da quelli indicati all'articolo 16.1, indipendentemente dal monte ore e/o dal compenso previsti;
c) per tutti gli incarichi per i quali non è prevista specificamente la procedura semplificata.	c) per tutti gli incarichi per i quali non è prevista specificamente la procedura semplificata.
17.2 Salvo i casi in cui trovi applicazione l'art.19, gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari, conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti), indipendentemente dal numero di ore e compenso pattuito, sono sempre sottoposti alla procedura ordinaria, quando la richiesta di autorizzazione proviene da:	17.2 Salvo i casi in cui trovi applicazione l'art.19, gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari, conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti), indipendentemente dal numero di ore e compenso pattuito, sono sempre sottoposti alla procedura ordinaria, quando la richiesta di autorizzazione proviene da:
○ magistrati titolari di uffici direttivi;	○ magistrati titolari di uffici direttivi;
○ magistrati nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa	○ magistrati nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

<p>nel registro degli indagati;</p>	<p>nel registro degli indagati;</p>
<ul style="list-style-type: none"> o i magistrati che hanno in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione; 	<ul style="list-style-type: none"> o i magistrati che hanno in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione;
<ul style="list-style-type: none"> o magistrati nei cui confronti, sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, ovvero sia stato deliberato il trasferimento ai sensi di tale normativa. 	<ul style="list-style-type: none"> o magistrati nei cui confronti, sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, ovvero sia stato deliberato il trasferimento ai sensi di tale normativa.
<p>17.3 La richiesta di svolgimento di un incarico autorizzabile con procedura ordinaria deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it e deve essere documentata come previsto alle lett. da a) ad h) dell'articolo 16.2, nonché devono, inoltre, essere prodotti:</p>	<p>17.3 La richiesta di svolgimento di un incarico autorizzabile con procedura ordinaria deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it e deve essere documentata come previsto alle lett. da a) ad h) dell'articolo 16.2, nonché devono, inoltre, essere prodotti:</p>
<p>12. parere motivato del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza e, in caso di domanda proposta da magistrato ordinario in tirocinio, dei magistrati collaboratori), che deve essere espressa nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta del magistrato, con attestazione che quest'ultimo, nell'anno precedente al deposito della richiesta, abbia assicurato un livello di produttività non inferiore alla media della sezione o dell'ufficio di appartenenza; attestazione resa tenuto conto di ogni altra circostanza rilevante in merito;</p>	<p>12. parere motivato del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza e, in caso di domanda proposta da magistrato ordinario in tirocinio, dei magistrati collaboratori), che deve essere espressa nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta del magistrato, con attestazione che quest'ultimo, nell'anno precedente al deposito della richiesta, abbia assicurato un livello di produttività non inferiore alla media della sezione o dell'ufficio di appartenenza e che non risultino, nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione, ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di altre attività giudiziarie; attestazione resa tenuto conto di ogni altra circostanza rilevante in merito;</p>




S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

<p>12. parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, rilasciato anche tenendo conto dei profili di cui all'art. 13.1;</p>	<p>12. parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, rilasciato anche tenendo conto dei profili di cui all'art. 13.1;</p>
<p>12. certificazione di cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;</p>	<p>12. certificazione di cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;</p>
<p>12. la produzione della documentazione atta ad identificare le persone fisiche che negli enti o nelle associazioni conferenti svolgono funzioni di direzione e/o di amministrazione;</p>	<p>12. la produzione della documentazione atta ad identificare le persone fisiche che negli enti o nelle associazioni conferenti svolgono funzioni di direzione e/o di amministrazione;</p>
<p>12. autocertificazione attestante, per gli incarichi di docenza conferiti da soggetti di diritto privato, che l'attività di docenza prestata non è diretta, sia pure in via mediata, alla preparazione a concorsi pubblici, ivi compreso il concorso per l'accesso in magistratura, ovvero all'esame di abilitazione al patrocinio forense, ossia l'integrale rispetto della previsione di cui all'articolo 3.3.</p>	<p>12. autocertificazione attestante, per gli incarichi di docenza conferiti da soggetti di diritto privato, che l'attività di docenza prestata non è diretta, sia pure in via mediata, alla preparazione a concorsi pubblici, ivi compreso il concorso per l'accesso in magistratura, ovvero all'esame di abilitazione al patrocinio forense, ossia l'integrale rispetto della previsione di cui all'articolo 3.3.</p>
<p>17.4 Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.</p>	<p>17.4 Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.</p>
<p>17.5 Il richiedente, ove il dirigente non abbia espresso il parere nel termine prescritto, trasmette al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione comunicazione, corredata da copia di tutta la documentazione depositata al dirigente dell'ufficio, nella quale dà atto che il parere è stato da lui richiesto ma non è stato tempestivamente espresso. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione in tal caso possono deliberare anche senza l'acquisizione di detto parere.</p>	<p>17.5 Il richiedente, ove il dirigente non abbia espresso il parere nel termine prescritto, trasmette al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione comunicazione, corredata da copia di tutta la documentazione depositata al dirigente dell'ufficio, nella quale dà atto che il parere è stato da lui richiesto ma non è stato tempestivamente espresso. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione in tal caso possono deliberare anche senza l'acquisizione di detto parere.</p>



S.S.A.



Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

<p>17.6 Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione esprimono il parere di loro competenza nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 dalla ricezione della richiesta del magistrato, e lo inoltrano al C.S.M.</p>	<p>17.6 Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione esprimono il parere di loro competenza nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 dalla ricezione della richiesta del magistrato, e lo inoltrano al C.S.M.</p>
<p>17.7 Il termine di giorni 30 per il rilascio da parte del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione del parere motivato inizia a decorrere dalla ricezione della domanda del magistrato redatta conformemente alle disposizioni della presente circolare.</p>	<p>17.7 Il termine di giorni 30 per il rilascio da parte del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione del parere motivato inizia a decorrere dalla ricezione della domanda del magistrato redatta conformemente alle disposizioni della presente circolare.</p>
<p>Articolo 18</p>	<p>Articolo 18</p>
<p><i>Termini di definizione. Eventuale silenzio-assenso in caso di procedura semplificata ed ordinaria</i></p>	<p><i>Termini di definizione. Eventuale silenzio-assenso in caso di procedura semplificata ed ordinaria</i></p>
<p>18.1 Il termine di giorni 30 per la conclusione del procedimento amministrativo inizia a decorrere dalla ricezione da parte del Csm della documentazione richiesta per la singola procedura applicabile nonché di ogni altra eventualmente e specificamente richiesta.</p>	<p>18.1 Il termine di giorni 30 per la conclusione del procedimento amministrativo inizia a decorrere dalla ricezione da parte del Csm della documentazione richiesta per la singola procedura applicabile nonché di ogni altra eventualmente e specificamente richiesta.</p>
<p>18.2 In ogni caso, trascorso da tale ultima data il termine massimo di trenta giorni, l'autorizzazione si intende concessa; il termine non decorre durante il periodo di sospensione feriale dell'attività consiliare.</p>	<p>18.2 In ogni caso, trascorso da tale ultima data il termine massimo di trenta giorni, l'autorizzazione si intende concessa; il termine non decorre durante il periodo di sospensione feriale dell'attività consiliare.</p>
<p>18.3 Viene in ogni caso fatta salva l'adozione da parte del Csm di provvedimenti di autotutela nel rispetto delle disposizioni di legge.</p>	<p>18.3 Viene in ogni caso fatta salva l'adozione da parte del Csm di provvedimenti di autotutela nel rispetto delle disposizioni di legge.</p>
<p>18.4 In caso di mancato invio della documentazione richiesta, l'istanza di autorizzazione è dichiarata improcedibile.</p>	<p>18.4 In caso di mancato invio della documentazione richiesta, l'istanza di autorizzazione è dichiarata improcedibile.</p>
<p>18.5 Nel solo caso in cui il magistrato non fosse in grado di conoscere la pendenza del procedimento penale e/o disciplinare, individuati secondo le indicazioni di cui agli articoli 10 e 17.2, ed abbia per tale motivo richiesto di essere autorizzato all'incarico con procedura semplificata il C.S.M. procede in via ordinaria</p>	<p>18.5 Nel solo caso in cui il magistrato non fosse in grado di conoscere la pendenza del procedimento penale e/o disciplinare, individuati secondo le indicazioni di cui agli articoli 10 e 17.2, ed abbia per tale motivo richiesto di essere autorizzato all'incarico con procedura semplificata il C.S.M. procede in via ordinaria</p>



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

richiedendo d'ufficio gli atti ed i documenti mancanti e il termine 30 giorni di cui sopra decorrerà dalla ricezione di tutta la documentazione mancante.	richiedendo d'ufficio gli atti ed i documenti mancanti e il termine 30 giorni di cui sopra decorrerà dalla ricezione di tutta la documentazione mancante.
18.6 In caso di motivata assoluta urgenza, non imputabile al richiedente, quest'ultimo può trasmettere l'intera documentazione al C.S.M., anche senza il parere del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza), purché a detto dirigente il parere sia stato comunque richiesto. In tal caso, il C.S.M., ove riconosca sussistere l'urgenza, può provvedere anche in assenza del richiesto parere.	18.6 In caso di motivata assoluta urgenza, non imputabile al richiedente, quest'ultimo può trasmettere l'intera documentazione al C.S.M., anche senza il parere del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza), purché a detto dirigente il parere sia stato comunque richiesto. In tal caso, il C.S.M., ove riconosca sussistere l'urgenza, può provvedere anche in assenza del richiesto parere.
18.7 Al di fuori dei casi di cui all'art. 15.2, non vi può essere svolgimento dell'incarico prima dell'autorizzazione consiliare o della formazione del silenzio-assenso.	18.7 Al di fuori dei casi di cui all'art. 15.2, non vi può essere svolgimento dell'incarico prima dell'autorizzazione consiliare o della formazione del silenzio-assenso.
Articolo 19	Articolo 19
<i>Incarichi di docenza di breve durata. Incarichi conferiti dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali SSPL</i>	<i>Incarichi di docenza di breve durata. Incarichi conferiti dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali SSPL</i>
19.1 Ad eccezione dei magistrati indicati agli articoli 10 e 17.2, per i quali ultimi si segue sempre la procedura ordinaria di cui all'articolo 17, l'autorizzazione è concessa, seguendo la procedura di cui ai successivi paragrafi per il caso di incarichi di docenza conferiti dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, SSPL, che, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore uguale o inferiore a 20 ore e/o per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad € 2.500,00.	19.1 Ad eccezione dei magistrati indicati agli articoli 10 e 17.2, per i quali ultimi si segue sempre la procedura ordinaria di cui all'articolo 17, l'autorizzazione è concessa, seguendo la procedura di cui ai successivi paragrafi per il caso di incarichi di docenza conferiti dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, SSPL, che, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore uguale o inferiore a 20 ore e/o per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad € 2.500,00.
19.1 bis. La previsione del capo che precede si applica anche agli incarichi di docenza, conferiti da Organi Costituzionali e di rilevanza costituzionale, da Enti e Organismi internazionali ai quali l'Italia ha aderito, da Autorità indipendenti e da Enti pubblici nazionali che	19.1 bis. La previsione del capo che precede si applica anche agli incarichi di docenza, conferiti da Organi Costituzionali e di rilevanza costituzionale, da Enti e Organismi internazionali ai quali l'Italia ha aderito, da Autorità indipendenti e da Enti pubblici nazionali che



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

<p>anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore uguale o inferiore a 8 per le quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad € 1.600,00.</p>	<p>anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore uguale o inferiore a 8 per le quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad € 1.600,00.</p>
<p>19.2 Per l'ipotesi che siffatto incarico di docenza rientri nell'ambito applicativo dei precedenti paragrafi, anche al fine di consentire la verifica dell'assenza delle condizioni di cui all'articolo 10, il magistrato interessato avanza richiesta del suo svolgimento, redigendo il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, che deve essere così documentato:</p>	<p>19.2 Per l'ipotesi che siffatto incarico di docenza rientri nell'ambito applicativo dei precedenti paragrafi, anche al fine di consentire la verifica dell'assenza delle condizioni di cui all'articolo 10, il magistrato interessato avanza richiesta del suo svolgimento, redigendo il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, che deve essere così documentato:</p>
<p>1. individuazione del soggetto conferente;</p>	<p>1. individuazione del soggetto conferente;</p>
<p>2. atto di designazione;</p>	<p>2. atto di designazione;</p>
<p>3. natura, durata, caratteristiche, modalità, luogo di svolgimento dell'incarico, l'impegno orario e la precisazione del numero di ore da svolgere in ciascun anno solare in relazione all'incarico oggetto dell'istanza, considerati tutti gli incarichi svolti o da svolgere nel corso del medesimo anno solare e autocertificazione in ordine al non superamento della soglia oraria e/o monetaria prevista per la procedura semplificata;</p>	<p>3. natura, durata, caratteristiche, modalità, luogo di svolgimento dell'incarico, l'impegno orario e la precisazione del numero di ore da svolgere in ciascun anno solare in relazione all'incarico oggetto dell'istanza, considerati tutti gli incarichi svolti o da svolgere nel corso del medesimo anno solare e autocertificazione in ordine al non superamento della soglia oraria e/o monetaria prevista per la procedura semplificata;</p>
<p>4. compensi eventualmente previsti sotto qualsiasi forma;</p>	<p>4. compensi eventualmente previsti sotto qualsiasi forma;</p>
<p>5. eventuali procedimenti trattati nell'ultimo triennio o in corso di trattazione davanti al magistrato interessato e al suo ufficio, nei quali sia stato o sia parte la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, SSPL o l'Università da cui promana l'incarico;</p>	<p>5. eventuali procedimenti trattati nell'ultimo triennio o in corso di trattazione davanti al magistrato interessato e al suo ufficio, nei quali sia stato o sia parte la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, SSPL o l'Università da cui promana l'incarico;</p>
<p>6. autocertificazione attestante che, per quanto a conoscenza del magistrato, egli non ricorra nelle condizioni soggettive ostative individuate all'articolo 10 nonché non risultano pendenti procedimenti penali, disciplinari o paradisciplinari a suo</p>	<p>6. autocertificazione attestante che, per quanto a conoscenza del magistrato, egli non ricorra nelle condizioni soggettive ostative individuate all'articolo 10 nonché non risultano pendenti procedimenti penali, disciplinari o paradisciplinari a suo carico individuati</p>



S.S.A.

 Roma 19/11/2021
 Protocollo P 20928/2021

carico, individuati secondo le indicazioni di cui all'articolo 18.2;	secondo le indicazioni di cui all'articolo 18.2;
	7. relazione inerente eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di attività giudiziarie intervenuti nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione.
19.3 Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.	19.3 Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.
19.4 Contestualmente all'invio telematico al CSM, copia della domanda è depositata presso la segreteria del capo dell'ufficio, il quale, entro dieci giorni dalla ricezione, con il mezzo più rapido e con adeguata motivazione, comunica le eventuali ragioni ostative al magistrato designato e al CSM.	19.4 Contestualmente all'invio telematico al CSM, copia della domanda è depositata presso la segreteria del capo dell'ufficio, il quale, entro dieci giorni dalla ricezione, con il mezzo più rapido e con adeguata motivazione, comunica le eventuali ragioni ostative al magistrato designato e al CSM, tra le quali rientra l'indicazione di eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti, intervenuti nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione.
19.5 In mancanza di comunicazioni di tal tipo, l'incarico si intende autorizzato per silenzio assenso e il suo espletamento può aver luogo. Si provvede, di conseguenza, all'inserimento dell'incarico, così autorizzato, nell'anagrafe degli incarichi extragiudiziari successivamente alla delibera di presa d'atto dell'assemblea plenaria.	19.5 In mancanza di comunicazioni di tal tipo, l'incarico si intende autorizzato per silenzio assenso e il suo espletamento può aver luogo. Si provvede, di conseguenza, all'inserimento dell'incarico, così autorizzato, nell'anagrafe degli incarichi extragiudiziari successivamente alla delibera di presa d'atto dell'assemblea plenaria.
19.6 Sulla base dei particolari rilievi formulati dal capo dell'ufficio entro il termine di cui sopra, il Consiglio superiore provvede nei successivi trenta giorni alla delibazione dell'istanza del magistrato; in tali ipotesi l'incarico non può essere svolto prima dell'autorizzazione consiliare o della formazione del silenzio-assenso.	19.6 Sulla base dei particolari rilievi formulati dal capo dell'ufficio entro il termine di cui sopra, il Consiglio superiore provvede nei successivi trenta giorni alla delibazione dell'istanza del magistrato; in tali ipotesi l'incarico non può essere svolto prima dell'autorizzazione consiliare o della formazione del silenzio-assenso.
19.7 In caso di superamento della soglia oraria e del limite di corrispettivo di cui all'articolo. 20.2, trova applicazione la procedura di cui all'articolo. 17.	19.7 In caso di superamento della soglia oraria e del limite di corrispettivo di cui all'articolo. 20.2, trova applicazione la procedura di cui all'articolo. 17.
19.8 L'attività di componente del consiglio direttivo della SSPL non determina alcun esonero, anche parziale, dallo svolgimento dell'attività giudiziaria Al fine	19.8 L'attività di componente del consiglio direttivo della SSPL non determina alcun esonero, anche parziale, dallo svolgimento dell'attività giudiziaria. Al fine dell'individuazione della rosa



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

<p>dell'individuazione della rosa di nominativi di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999, giunta apposita richiesta da parte di ciascuna SSPL, il Consiglio bandisce un interpello rivolto a tutti i magistrati in servizio, i quali, nel dichiarare la propria disponibilità, devono rendere la propria richiesta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it producendo in quella sede le dichiarazioni di cui al comma 2, numeri 4), 5) e 6). Il Consiglio, in presenza di più di quattro dichiarazioni di disponibilità, procede all'individuazione della rosa dei nominativi sulla base dei criteri indicati nell'interpello, rispetto ai quali il magistrato richiedente può produrre una sintetica autorelazione. A seguito della designazione, il magistrato interessato ne dà comunicazione al Consiglio, informando prontamente il Consiglio in ordine a eventuali elementi di novità rispetto alle dichiarazioni già rese ai sensi del comma 2, numeri 4), 5) e 6).</p>	<p>di nominativi di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999, giunta apposita richiesta da parte di ciascuna SSPL, il Consiglio bandisce un interpello rivolto a tutti i magistrati in servizio, i quali, nel dichiarare la propria disponibilità, devono rendere la propria richiesta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it producendo in quella sede le dichiarazioni di cui al comma 2, numeri 4), 5) e 6). Il Consiglio, in presenza di più di quattro dichiarazioni di disponibilità, procede all'individuazione della rosa dei nominativi sulla base dei criteri indicati nell'interpello, rispetto ai quali il magistrato richiedente può produrre una sintetica autorelazione. A seguito della designazione, il magistrato interessato ne dà comunicazione al Consiglio, informando prontamente il Consiglio in ordine a eventuali elementi di novità rispetto alle dichiarazioni già rese ai sensi del comma 2, numeri 4), 5) e 6).</p>
<p align="center">Articolo 20</p>	<p align="center">Articolo 20</p>
<p align="center"><i>Incarichi presso la Scuola superiore della magistratura</i></p>	<p align="center"><i>Incarichi presso la Scuola superiore della magistratura</i></p>
<p>20.1In ragione della completa autonomia formale ed operativa riconosciuta dalla legge alla Scuola Superiore della Magistratura, gli incarichi da essa conferiti a magistrati sono da considerarsi estranei all'esercizio delle funzioni giudiziarie in senso stretto. Tuttavia tali incarichi sono soggetti ad autorizzazione da parte del Consiglio Superiore unicamente quando la richiesta di autorizzazione proviene da magistrati:</p>	<p>20.1<i>In ragione della completa autonomia formale ed operativa riconosciuta dalla legge alla Scuola Superiore della Magistratura, gli incarichi da essa conferiti a magistrati sono da considerarsi estranei all'esercizio delle funzioni giudiziarie in senso stretto. Tuttavia tali incarichi sono soggetti ad autorizzazione da parte del Consiglio Superiore unicamente quando la richiesta di autorizzazione proviene da magistrati:</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati; 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati;</i>
<ul style="list-style-type: none"> • che abbiano in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione; 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>che abbiano in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione;</i>



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

<p>nei cui confronti sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art 2 del regio decreto n. 511 del 31 maggio 1946, ovvero sia stato deliberato il trasferimento ai sensi di tale normativa.</p>	<p><i>nei cui confronti sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art 2 del regio decreto n. 511 del 31 maggio 1946, ovvero sia stato deliberato il trasferimento ai sensi di tale normativa.</i></p>
<p>20.2 La compatibilità dell'incarico con i criteri indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 7.1 è presunta in ragione dello specifico interesse del governo autonomo della magistratura alla promozione della formazione professionale dei magistrati. A tal fine la Scuola comunica periodicamente al Consiglio superiore i nominativi dei magistrati iscritti all'albo dei docenti e ogni successivo aggiornamento in modo da consentire al C.S.M. la preventiva verifica delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, i cui esiti vengono comunicati alla Scuola entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Decorso tale termine, in mancanza di comunicazioni, i magistrati inseriti nell'albo si intendono preventivamente autorizzati a svolgere gli incarichi di docente o esperto formatore eventualmente loro conferiti in concreto dalla Scuola, salvo quanto previsto all'articolo 21.</p>	<p><i>20.2</i> La compatibilità dell'incarico con i criteri indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 7.1 è presunta in ragione dello specifico interesse del governo autonomo della magistratura alla promozione della formazione professionale dei magistrati. A tal fine la Scuola comunica periodicamente al Consiglio superiore i nominativi dei magistrati iscritti all'albo dei docenti e ogni successivo aggiornamento in modo da consentire al C.S.M. la preventiva verifica delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, i cui esiti vengono comunicati alla Scuola entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Decorso tale termine, in mancanza di comunicazioni, i magistrati inseriti nell'albo si intendono preventivamente autorizzati a svolgere gli incarichi di docente o esperto formatore eventualmente loro conferiti in concreto dalla Scuola, salvo quanto previsto all'articolo 21.</p>
<p>20.3 Gli incarichi svolti presso la Scuola Superiore della Magistratura non sono computati ai fini della determinazione dei limiti previsti agli articoli 16.1, 17.1 della presente circolare.</p>	<p><i>20.3</i> Gli incarichi svolti presso la Scuola Superiore della Magistratura non sono computati ai fini della determinazione dei limiti previsti agli articoli 16.1, 17.1 della presente circolare.</p>
Articolo 21	Articolo 21
<i>Incarichi di docente, di esperto formatore e di tutor presso la Scuola della Magistratura soggetti ad autorizzazione</i>	<i>Incarichi di docente, di esperto formatore e di tutor presso la Scuola della Magistratura soggetti ad autorizzazione</i>
<p>21.1 L'effettivo conferimento dell'incarico di docente, di esperto formatore o di <i>tutor</i> da parte della Scuola ai magistrati in servizio viene immediatamente comunicato sia al CSM, sia al capo dell'ufficio presso il quale il magistrato designato presta servizio.</p>	<p><i>21.1</i> L'effettivo conferimento dell'incarico di docente, di esperto formatore o di <i>tutor</i> da parte della Scuola ai magistrati in servizio viene immediatamente comunicato sia al CSM, sia al capo dell'ufficio presso il quale il magistrato designato presta servizio.</p>
<p>21.2 Entro sette giorni il capo dell'ufficio</p>	<p><i>21.2</i> Entro sette giorni il capo dell'ufficio</p>



S.S.A.


 Roma 19/11/2021
 Protocollo P 20928/2021

<p>comunica eventuali eccezionali motivi ostantivi al magistrato designato e al CSM. In mancanza di comunicazioni l'espletamento dell'incarico, già autorizzato ai sensi dell'articolo 20.2., può aver luogo. Sulla base dei rilievi formulati dal capo dell'ufficio il Consiglio superiore provvede nei successivi quindici giorni alla eventuale revoca dell'autorizzazione preventivamente concessa.</p>	<p>comunica eventuali eccezionali motivi ostantivi al magistrato designato e al CSM. In mancanza di comunicazioni l'espletamento dell'incarico, già autorizzato ai sensi dell'articolo 20.2., può aver luogo. Sulla base dei rilievi formulati dal capo dell'ufficio il Consiglio superiore provvede nei successivi quindici giorni alla eventuale revoca dell'autorizzazione preventivamente concessa.</p>
<p>21.3 Il C.S.M. provvede alla revoca anche d'ufficio, qualora rilevi il sopravvenire di circostanze ostantive all'effettivo espletamento dell'incarico ai sensi dell'articolo. 10, anche nei casi di sostituzione d'urgenza ai sensi del successivo paragrafo.</p>	<p>21.3 Il C.S.M. provvede alla revoca anche d'ufficio, qualora rilevi il sopravvenire di circostanze ostantive all'effettivo espletamento dell'incarico ai sensi dell'articolo. 10, anche nei casi di sostituzione d'urgenza ai sensi del successivo paragrafo.</p>
<p>21.4 In caso di incarichi conferiti in via d'urgenza dalla Scuola per la sostituzione, a seguito di impedimenti sopravvenuti, di magistrati già designati, l'incarico potrà essere svolto dal magistrato chiamato alla sostituzione sotto la sua diretta responsabilità in ordine alla compatibilità dell'assenza con esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza e previa comunicazione al capo dell'ufficio; la Scuola comunicherà al Consiglio superiore l'avvenuta sostituzione.</p>	<p>21.4 In caso di incarichi conferiti in via d'urgenza dalla Scuola per la sostituzione, a seguito di impedimenti sopravvenuti, di magistrati già designati, l'incarico potrà essere svolto dal magistrato chiamato alla sostituzione sotto la sua diretta responsabilità in ordine alla compatibilità dell'assenza con esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza e previa comunicazione al capo dell'ufficio; la Scuola comunicherà al Consiglio superiore l'avvenuta sostituzione.</p>
<p>21.5 Il CSM adotta le opportune procedure telematiche utili all'inserimento dell'incarico nell'anagrafe delle prestazioni extragiudiziarie.</p>	<p>21.5 Il CSM adotta le opportune procedure telematiche utili all'inserimento dell'incarico nell'anagrafe delle prestazioni extragiudiziarie.</p>
Articolo 22	Articolo 22
<i>Partecipazione all'attività formativa organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura</i>	<i>Partecipazione all'attività formativa organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura</i>
<p>22.1 L'ammissione dei magistrati ai corsi o <i>stage</i> di formazione organizzati o proposti dalla Scuola della Magistratura in ambito nazionale o internazionale non è soggetta ad autorizzazione ed è comunicata al Consiglio Superiore ed al dirigente dell'ufficio di appartenenza, oltre che al magistrato, dalla Scuola stessa; il magistrato comunica al dirigente e alla Scuola eventuali ragioni di impedimento alla partecipazione; all'esito dell'attività. L'effettiva partecipazione è</p>	<p>22.1 L'ammissione dei magistrati ai corsi o <i>stage</i> di formazione organizzati o proposti dalla Scuola della Magistratura in ambito nazionale o internazionale non è soggetta ad autorizzazione ed è comunicata al Consiglio Superiore ed al dirigente dell'ufficio di appartenenza, oltre che al magistrato, dalla Scuola stessa; il magistrato comunica al dirigente e alla Scuola eventuali ragioni di impedimento alla partecipazione; all'esito dell'attività. L'effettiva partecipazione è</p>



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

comunicata con riguardo a ciascun magistrato dalla Scuola al Consiglio superiore, per l'aggiornamento del fascicolo personale.	comunicata con riguardo a ciascun magistrato dalla Scuola al Consiglio superiore, per l'aggiornamento del fascicolo personale.
22.2 Solo nel caso in cui il capo dell'ufficio ravvisi assolutamente eccezionali ragioni di servizio ostative alla partecipazione del magistrato all'attività formativa ne dà immediata e motivata comunicazione al magistrato, che nei 5 giorni successivi può rivolgersi al consiglio giudiziario.	22.2 Solo nel caso in cui il capo dell'ufficio ravvisi assolutamente eccezionali ragioni di servizio ostative alla partecipazione del magistrato all'attività formativa ne dà immediata e motivata comunicazione al magistrato, che nei 5 giorni successivi può rivolgersi al consiglio giudiziario.
22.3 Avverso la decisione del consiglio giudiziario il dirigente e il magistrato possono entro 7 giorni rivolgersi al CSM che delibera, dandone comunicazione agli interessati.	22.3 Avverso la decisione del consiglio giudiziario il dirigente e il magistrato possono entro 7 giorni rivolgersi al CSM che delibera, dandone comunicazione agli interessati.
PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI	PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23	Articolo 23
<i>Rubriche degli incarichi</i>	<i>Rubriche degli incarichi</i>
23.1 Il Consiglio Superiore della Magistratura rende noto, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari autorizzati nel semestre ai magistrati ordinari.	23.1 Il Consiglio Superiore della Magistratura rende noto, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari autorizzati nel semestre ai magistrati ordinari.
23.2 L'elenco, aggiornato alla fine di ogni semestre a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lvo 2 febbraio 2006, n.35, anche con cancellazione delle precedenti iscrizioni, salvo che queste ultime si riferiscano ad attività ancora in corso, è organizzato con ordine nominativo e dà indicazione del nome, cognome, ufficio di appartenenza del magistrato, dell'oggetto e della durata dell'incarico, dell'ente conferente, del compenso previsto ed autorizzato, nonché del numero di incarichi precedentemente svolti dal medesimo magistrato nell'ultimo triennio.	23.2 L'elenco, aggiornato alla fine di ogni semestre a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lvo 2 febbraio 2006, n.35, anche con cancellazione delle precedenti iscrizioni, salvo che queste ultime si riferiscano ad attività ancora in corso, è organizzato con ordine nominativo e dà indicazione del nome, cognome, ufficio di appartenenza del magistrato, dell'oggetto e della durata dell'incarico, dell'ente conferente, del compenso previsto ed autorizzato, nonché del numero di incarichi precedentemente svolti dal medesimo magistrato nell'ultimo triennio.
Articolo 24	Articolo 24



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

G.B.R.

<i>Rilevanza ai fini delle valutazioni di professionalità</i>	<i>Rilevanza ai fini delle valutazioni di professionalità</i>
Tutti gli incarichi extragiudiziari non sono valutabili ai fini del giudizio di professionalità.	Tutti gli incarichi extragiudiziari non sono valutabili ai fini del giudizio di professionalità.
Articolo 25	Articolo 25
<i>Inosservanza della circolare</i>	<i>Inosservanza della circolare</i>
25.1 I comportamenti in contrasto con l'art. 16 R.D. n. 12/1941 e con le direttive della presente circolare sono valutati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai fini sia di eventuale applicazione dell'art. 2 della legge sulle guarentigie, sia di eventuale comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare.	25.1 I comportamenti in contrasto con l'art. 16 R.D. n. 12/1941 e con le direttive della presente circolare sono valutati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai fini sia di eventuale applicazione dell'art. 2 della legge sulle guarentigie, sia di eventuale comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare.
25.2 Ferma la rilevanza ai fini suddetti del comportamento posto in essere, è in facoltà del Consiglio Superiore della Magistratura diffidare, altresì, il magistrato a cessare da tale comportamento assegnandogli un termine.	25.2 Ferma la rilevanza ai fini suddetti del comportamento posto in essere, è in facoltà del Consiglio Superiore della Magistratura diffidare, altresì, il magistrato a cessare da tale comportamento assegnandogli un termine.
25.3 È fatto obbligo al Consiglio giudiziario, al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e ai dirigenti degli uffici giudiziari di segnalare tempestivamente ogni fatto a loro conoscenza riferibile ai comportamenti suddetti.	25.3 È fatto obbligo al Consiglio giudiziario, al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e ai dirigenti degli uffici giudiziari di segnalare tempestivamente ogni fatto a loro conoscenza riferibile ai comportamenti suddetti.
25.4 Il Consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e i dirigenti degli uffici giudiziari sono, inoltre, tenuti a segnalare eventuali incidenze negative sul servizio derivanti dall'espletamento dell'incarico autorizzato.	25.4 Il Consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e i dirigenti degli uffici giudiziari sono, inoltre, tenuti a segnalare eventuali incidenze negative sul servizio derivanti dall'espletamento dell'incarico autorizzato.
Articolo 26	Articolo 26
<i>Disposizione transitoria</i>	<i>Disposizione transitoria</i>
26.1 La presente circolare si applica alle richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari presentate in data successiva alla sua entrata in vigore.	26.1 La presente circolare si applica alle richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari presentate in data successiva alla sua entrata in vigore.



S.S.A.

Csm Roma 19/11/2021
Protocollo P 20928/2021

26.2 In considerazione dei necessari adattamenti delle procedure interne del CSM relative alle pratiche di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari, la nuova circolare si applicherà alle istanze avanzate a decorrere dal 25 gennaio 2016.	26.2 In considerazione dei necessari adattamenti delle procedure interne del CSM relative alle pratiche di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari, la nuova circolare si applicherà alle istanze avanzate a decorrere dal 25 gennaio 2016.
Articolo 27	Articolo 27
<i>Disposizioni abrogate</i>	<i>Disposizioni abrogate</i>
La Circolare n. P. n. 19942 del 3 agosto 2011 – Delibera del 27 luglio 2011 con le sue successive modificazioni ed integrazioni è abrogata ed è interamente sostituita dalla presente.	La Circolare n. P. n. 19942 del 3 agosto 2011 – Delibera del 27 luglio 2011 con le sue successive modificazioni ed integrazioni è abrogata ed è interamente sostituita dalla presente.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di approvare le modifiche sopra indicate al testo della Circolare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015, e successive modifiche, in materia di incarichi extragiudiziari.”

Le SS.LL. sono pregate di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici, dandone assicurazione al seguente indirizzo pec: protocollo.csm@giustiziacert.it.

Il Ministro della Giustizia vorrà disporre, altresì, che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, non compresi negli uffici in indirizzo, dandone assicurazione al seguente indirizzo pec: protocollo.csm@giustiziacert.it.

■ SEGRETARIO GENERALE
Alfredo Pompeo Viola

